IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVII - Serie V - Vol. IV - Fasc. II - Febbraio 1932

SOMMARIO: **ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE.** Atti del S. P. Pio XI. Enciclica (*Lux veritatis*) per la chiusura del XV centenario del Concilio di Efeso, (continuazione e fine), p. 33. - **Lettera decretale** « In thesauris sapientiae » che proclama Alberto Magno Santo e dottore, p. 41. — **ATTI DELLE SS. CONGREGAZIONI. Sacra Congregatio de Sacramentis.** Regolamento per i processi contro la S. Ordinazione, (continuazione e fine), p. 45. — **STUDI.** Le cause contro la S. Ordinazione, p. 49. — **CONSULTAZIONI.** Del Patrono « loci », p. 52. — **QUESTIONI.** I. La precedenza del Vicario generale, p. 55. - II. Oratorî col Santissimo, p. 57. — **QUESITI MINORI.** 7. 8. 9. Il parroco proprio per il battesimo. – 10. Il parroco e l'ordine dei posti in chiesa. - 11. Dedicazione delle chiese della diocesi. - 12. Tassa di manomorta. – 13. Tassa di ricchezza mobile, p. 60. — **RECENSIONI.** De Nardis - Mioni - Di Domenico - Grammatica e Castaldi - Asioli e Mengoli - S. Gregorio magno, p. 62. — **LIBRI RICEVUTI**, p. 63. — **PICCOLA POSTA**, p. 64.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

I.

Enciclica. « *Lux veritatis* ». (Continuaz. ved. fasc. prec. pag. 3-11):

2. GESÙ CRISTO: VERO DIO E VERO UOMO

Ma è tempo ormai, Venerabili Fratelli, che passiamo a considerare più profondamente quei punti di dottrina, i quali, mediante la condanna stessa di Nestorio, furono apertamente professati e autorevolmente sanciti dal Concilio Ecumenico di Efeso. Orbene, oltre la condanna dell'eresia Pelagiana e dei suoi fautori, tra i quali senza dubbio era Nestorio, l'argomento principale che vi fu trattato, e che fu solennemente e unanimemente confermato da quei Padri, riguardava la sentenza del tutto empia e contraria alle Sacre Scritture, propugnata da questo eresiarca; ond'è che fu proclamato come assolutamente certo ciò che egli negava, e cioè in Cristo essere una sola persona, la persona divina. Nestorio infatti, come dicemmo, ostinatamente sosteneva, che il Divin Verbo si unisce all'umana natura in Cristo, non già sostanzialmente e ipostaticamente, bensì mediante un vincolo meramente accidentale e morale; e i Padri di Efeso, condannando appunto il Vescovo di Costantinopoli, proclamarono apertamente la vera dottrina dell'Incarnazione, che deve essere da tutti fermamente ritenuta. Ed invero Cirillo, nelle sue epistole e capitoli, già prima indirizzati a Nestorio e dipoi inseriti negli Atti di quel Concilio, accordandosi mirabilmente con la Chiesa di Roma, con chiari e ripetuti accenti ne difende la dottrina: « Pertanto in nessun modo è lecito di scindere l'unico Signor nostro Gesù Cristo in due figli... La Scrittura infatti non dice di avere il Verbo a sè associata la persona umana, ma di essersi fatto carne. Il dire poi che il Verbo si è fatto carne, non è altro che di essersi, così come noi, unito con la carne e col sangue; egli dunque fece suo il nostro corpo e nacque uomo dalla donna, senza nondimeno abbandonare la divinità e la figliazione dal Padre: restò quindi, nella stessa assunzione della carne, quello che era » (Mansi, loc. cit., IV, 891).

L' UNIONE IPOSTATICA

E difatti, come sappiamo dalle Sacre Scritture e dalla tradizione divina, il Verbo di Dio Padre non si congiunse con un uomo, già in sè sussistente, ma uno stesso e medesimo Cristo è il Verbo di Dio esistente *ab aeterno* nel seno del Padre e l' uomo fatto nel tempo. Giacchè, la mirabile unione della divinità e dell'umanità in Cristo Gesù, Redentore del genere umano, la quale a ragione vien detta ipostatica, è appunto quella che è irrefragabilmente espressa nelle Sacre Lettere, allorchè lo stesso unico Cristo, non solo è appellato Dio ed uomo, ma viene anche descritto in atto di operare e come Dio e come uomo, ed infine, di morire in quanto uomo e di risorgere glorioso dalla morte in quanto Dio. In altri termini, quello stesso che è concepito per virtù dello Spirito Santo nel seno della Vergine, nasce, giace nel presepe, si dice figlio dell'uomo, soffre, e muore confitto in croce, è quello stesso appunto che dall'Eterno Padre, in modo miracoloso e solenne è proclamato « mio Figlio diletto » (Matth,, III, 17; XVII, 5; II Petr. 17), dà con potere divino il perdono dei peccati (Matth.,IX, 2-6; Luc., V, 20-24. VII, 48 ecc.), restituisce per virtù propria la sanità agli infermi (Matth., VII, 3; Marco, I, 41; Luca, V, 13; Giov., IX ecc.) e richiama i morti alla vita (Giov., XI, 43; Luc., VII, 14 ecc.). Ora tutto ciò, mentre dimostra ad evidenza essere in Cristo due nature, dalle quali procedono operazioni umane e divine, non meno evidentemente attesta uno essere Cristo, Dio e Uomo nello stesso tempo, per quella unità della persona divina, per la quale è detto « Theánthropos ».

Inoltre, non vi è chi non vegga, come questa dottrina costantemente insegnata dalla Chiesa, sia comprovata e confermata dal dogma della Redenzione umana. Poichè certamente, come avrebbe potuto Cristo chiamarsi « primogenito fra molti fratelli » (Rom., VIII, 29), essere ferito a causa della nostra iniquità (Isai., LIII, 5; Matth. VIII, 17), redimerci dalla schiavitù del peccato, se non fosse stato dotato di natura umana, come noi? E parimenti come avrebbe Egli potuto del tutto placare la giustizia del Padre celeste, offesa dal genere umano, se non fosse stato insignito, per la sua persona divina, di una dignità immensa e infinita?

Nè è lecito negare questo punto della verità cattolica per la ragione che, se si dica il Redentore nostro esser privo della persona umana, per ciò stesso possa sembrare che alla sua natura umana manchi qualche perfezione, e quindi che diventi, come uomo, inferiore a noi. Poichè, come sottilmente e sagacemente osserva l'Aquinate, « la personalità in tanto appartiene alla dignità e alla perfezione di qualche cosa, in quanto appartiene alla dignità e perfezione di quello che esiste per se stesso, il che si intende col nome di persona: però è più degno per qualcuno esistere in un altro di sè più elevato, che esistere per sè; e quindi per questo stesso la natura umana è in maggiore dignità in Cristo, che non lo sia in noi, perchè in noi, esistendo quasi per sè, ha la propria personalità, in Cristo, invece, esiste nella persona del Verbo: come anche l'essere completivo della specie appartiene alla dignità della forma; nondimeno la parte sensitiva è più nobile nell'uomo per la congiunzione ad una più nobile forma completiva, che

non lo sia nel bruto animale, nel quale essa stessa è forma completiva » (« Summ theol. », III, II, 2).

Inoltre è bene qui a notare, che, come Ario, quell'astutissimo sovvertitore dell'unità cattolica, impugnò la natura divina del Verbo, e la sua consostanzialità con l'Eterno Padre, così Nestorio, procedendo per una via del tutto diversa, rigettando cioè l'unione ipostatica del Redentore, negò a Cristo, sebbene non al Verbo, la piena ed integra divinità. Poichè se in Cristo la natura divina fosse stata unita con la umana solamente con vincolo morale, come egli malamente sognava — ciò che, come abbiamo detto, hanno in certo qual modo conseguito anche i profeti e gli altri eroi della santità cristiana, per la propria intima unione con Dio — il Salvatore dell'uman genere poco o punto differirebbe da coloro che egli ha redenti con la sua grazia e col suo sangue. Rinnegata dunque la dottrina dell'unione ipostatica, sulla quale si fondano ed hanno fermezza i dogmi della Incarnazione e della redenzione umana, cade e rovina ogni fondamento della religione cattolica.

« *TU SEI IL CRISTO, FIGLIO DEL DIO VIVENTE* »

Però non Ci meravigliamo se, alla prima minaccia del pericolo dell' eresia Nestoriana tutto l' orbe cattolico abbia tremato; non Ci meravigliamo se il Concilio Efesino vivamente siasi opposto al Vescovo Costantinopolitano che combatteva con tanta temerità ed astuzia la fede avita, ed eseguendo la sentenza del Romano Pontefice, lo abbia percosso con tremendo anatema.

Noi pertanto, facendo eco, in armonia di animo, a tutte le età dell'era cristiana, veneriamo il Redentore del genere umano, non come « Elia.. o uno dei profeti » nei quali inabita la divinità per mezzo della grazia, ma ad una voce col Principe degli Apostoli, che ha conosciuto un tale mistero per rivelazione divina, confessiamo. « Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivente » (Matt., XVI, 14).

Posta al sicuro questa verità dogmatica, se ne può facilmente dedurre che l'universale famiglia degli uomini e delle cose create, è stata elevata dal mistero dell'Incarnazione a tale dignità, da non potersene certamente immaginare una maggiore, certo più sublime di quella alla quale fu innalzata con l'opera della creazione. Poichè in tal maniera nella discendenza di Adamo vi è uno, cioè Cristo, il quale perviene proprio alla superna e infinita divinità, e con la stessa è congiunto in modo arcano e strettissimo; Cristo diciamo, fratello nostro bensì, dotato della natura umana, ma anche Dio con noi, ossia Emmanuele, che con la sua grazia e i suoi meriti, riconduce tutti noi al divino Autore, e ci richiama a quella beatitudine, dalla quale eravamo miseramente decaduti a causa del peccato originale. Nutriamo dunque per lui sensi di gratitudine, seguiamo i suoi precetti, imitiamone gli esempi. Poichè così saremo consorti della divinità di colui « che si è degnato farsi partecipe della nostra umanità (« Miss. Rom. »).

Se però, come abbiamo detto, in ogni tempo, nel decorso dei secoli, la vera Chiesa di Gesù Cristo ha con somma diligenza difesa pura e incorrotta una tale dottrina dell'unità di persona e della divinità del suo Fondatore, non così, purtroppo, avviene presso coloro che misera-

mente vagano fuori dell'unico ovile di Cristo. Giacchè ogni volta che alcuno con pertinacia si sottrae al magistero infallibile della Chiesa, abbiamo da lamentare in lui anche una graduale perdita della sicura e vera dottrina intorno a Gesù Cristo. E veramente, se alle tante e così diverse sette religiose, a quelle in modo speciale sorte dal secolo XVI e XVII in poi, le quali si gloriano ancora del nome cristiano e al principio della loro separazione confessavano fermamente Cristo Dio e uomo, domandassimo che cosa ora ne pensino, ne avremmo risposte del tutto dissimili e fra loro contradittorie; perchè, sebbene alcuni pochi di essi hanno conservata una fede piena e retta riguardo alla persona del nostro Redentore, quanto agli altri però, se in qualche maniera affermano alcunchè di simile, questo sembra piuttosto un residuo di quel prezioso aroma di antica fede, di cui ormai hanno perduto la sostanza.

Infatti essi presentano Gesù come un uomo, dotato di divini carismi, congiunto in un certo modo misterioso, più degli altri, con la divinità, e a Dio vicinissimo; ma sono molto lontani dalla intera e genuina professione della fede cattolica. Altri infine, non riconoscendo nulla di divino in Cristo, lo dichiarano semplice uomo, adorno bensì di esimie doti di corpo e di animo, ma soggetto anche ad errori e alla fragilità umana. Da ciò appare manifesto che tutti questi, alla stessa guisa di Nestorio, vogliono con ardire temerario « separare Cristo » e pertanto, secondo la testimonianza dell'Apostolo san Giovanni, « non sono da Dio » (cfr. I Ioann., IV, 3).

PUREZZA ED UNITA' DELLA CHIESA

Noi adunque, dal supremo fastigio di questa Sede Apostolica, esortiamo con cuore paterno tutti coloro che si gloriano di essere seguaci di Cristo, e che in Lui ripongono la speranza e la salute sia dei singoli sia dell'umano consorzio, ad aderire ogni giorno più fermamente e strettamente alla Chiesa Romana, nella quale si crede Cristo con fede unica, integra e perfetta, lo si onora con sincero culto di adorazione, lo si ama con perenne e vivida fiamma di carità. Si ricordino costoro, quelli in modo speciale che governano il gregge da Noi separato, che quella fede dai loro maggiori solennemente professata in Efeso, è conservata immutata e viene strenuamente difesa, come nell'età passata così al presente, da questa suprema Cattedra di verità; si ricordino che una tale purezza e unità di fede è fondata ed ha fermezza nella sola pietra posta da Cristo, e parimenti che solo per mezzo della suprema autorità del Beato Pietro e dei suoi Successori si può conservare incorrotta.

E quantunque di questa unità della religione cattolica abbiamo trattato più diffusamente pochi anni addietro, nell'Enciclica *Mortalium animos*, gioverà tuttavia richiamarla qui brevemente in memoria, poichè l'unione ipostatica di Cristo, confermata in modo solenne nel Concilio Efesino, propone e rappresenta il tipo di quella unità di cui il nostro Redentore volle ornato il suo corpo mistico, cioè la Chiesa, « un solo corpo » (I Cor., XII, 12), « commesso e congiunto » (Eph., IX, 16). E veramente, se la personale unità di Cristo è l'arcano esemplare, al quale Egli stesso volle conformare l'unica compagine della società

cristiana, ogni uomo di senno comprende che questa non può affatto sorgere da una certa vana unione di molti discordanti fra di loro, ma unicamente da una gerarchia, da un unico e sommo magistero, da una unica regola del credere, da un'unica fede dei cristiani (cfr. Litt. Encycl. *Mortalium animos*). Questa unità della Chiesa, che consiste nella comunione con la Sede Apostolica, fu nel Concilio di Efeso splendidamente affermata da Filippo, legato del Vescovo Romano, il quale, parlando ai Padri Conciliari che ad una voce plaudivano alla lettera inviata da Celestino, proferì queste memorande parole: « Rendiamo grazie al santo e venerabile Sinodo, perchè, letta a voi la lettera del santo e beato Papa nostro, voi membra sante vi siete congiunti al capo santo, con le vostre santi voci, e con le vostre sante acclamazioni. Poichè la vostra beatitudine non ignora che il beato Apostolo Pietro è capo di tutta la fede ed anche degli Apostoli » (Mansi, loc. cit., IV, 1920).

Che se mai altra volta, ora maggiormente, Venerabili Fratelli, è necessario che tutti i buoni siano stretti in Gesù Cristo e nella sua mistica sposa la Chiesa, da un'unica, medesima e sincera professione di fede, giacchè dappertutto tanti uomini cercano di scuotere il soave giogo di Cristo, rigettano la luce della sua dottrina, calpestano le fonti della grazia, e finalmente ripudiano la divina autorità di Colui, che è diventato, secondo il detto evangelico, « il segno di contradizione » (Luc., II, 34) Siccome da tale lacrimevole defezione da Cristo provengono innumerevoli mali che vanno ogni giorno crescendo, tutti cerchino l'opportuno rimedio da Lui che « è stato dato agli uomini sulla terra, nel quale solamente possiamo aver salvezza (Act.,IV, 13). Così unicamente, con l'aiuto del Sacro Cuore di Gesù, potranno spuntare tempi più felici per gli animi dei mortali, tanto per i singoli uomini, quanto per la società domestica, e per la stessa società civile, al presente così profondamente sconvolta.

3. - LA PIÙ FULGIDA GLORIA DI MARIA

Da questo punto della dottrina cattolica, fin qui toccato, necessariamente deriva quel dogma della divina maternità, che predichiamo della B. Vergine Maria: « non già, come ammonisce san Cirillo, che la natura del Verbo o la sua divinità abbia tratto il principio della sua origine dalla Vergine Santissima, ma nel senso che da lei trasse quel sacro corpo informato dall'anima razionale, al quale il Verbo di Dio essendo unito secondo la ipostasi, si dice esser nato secondo la carne » (Mansi, loc cit., IV, 891). Invero, se il figlio della B. Vergine Maria è Dio, per certo colei che lo generò, deve chiamarsi con ogni diritto Madre di Dio; se una è la persona di Gesù Cristo, e questa divina, senza alcun dubbio Maria deve da tutti chiamarsi non solamente Genitrice di Cristo uomo, ma Deipara, o Theotocos. Colei dunque che da Elisabetta sua cugina è salutata « Madre del mio Signore » (Luca, I, 43), di cui sant'Ignazio Martire dice che ha partorito Iddio (*Ad Ephes.*, VII, 18-20) e dalla quale Tertulliano professa che è nato Iddio (*De carne Ch.*, 17, P. L., II, 781), quella stessa noi veneriamo come alma Genitrice di Dio, cui l'eterno Iddio conferì la pienezza della grazia ed elevò a tanta dignità.

Nessuno poi potrebbe rigettare questa verità, tramandataci fin dall'inizio della Chiesa, per il fatto che la B. Vergine abbia somministrato bensì il corpo a Gesù Cristo, senza però generare il Verbo del Padre celeste; infatti, come a ragione e chiaramente già fin dal suo tempo risponde san Cirillo, a quel modo che tutte le altre, nel cui seno si genera il nostro terreno composto ma non l'anima, si dicono e sono veramente madri, così Essa ha similmente conseguita la divina maternità dalla sola persona del Figlio suo.

L' INNO ALLA MADRE DI DIO

Meritamente quindi il Concilio Efesino ancora una volta riprovò solennemente la empia sentenza di Nestorio, che il Romano Pontefice, mosso dallo Spirito divino, aveva condannata un anno prima.

E il popolo di Efeso era compreso da tanta devozione e ardeva di tanto amore per la Vergine Madre di Dio, che appena intese la sentenza pronunziata dai Padri del Concilio, li acclamò con lieta effusione di animi, e, provvedutosi di fiaccole accese, a folla compatta, li accompagnò fino alla loro dimora. E certo, la stessa gran Madre di Dio, sorridendo soavemente dal cielo ad un così meraviglioso spettacolo, ricambiò con cuore materno e col suo benignissimo aiuto i suoi figli di Efeso e tutti i fedeli del mondo cattolico, perturbati dalle insidie dell'eresia nestoriana

Da questo dogma della divina maternità, come dal getto d'un'arcana sorgente, proviene a Maria una grazia singolare e la dignità sua che è la più grande dopo Dio. Anzi, come scrive egregiamente l'Aquinate: « La Beata Vergine, per il fatto che è Madre di Dio, ha una dignità in certo qual modo infinita, per l'infinito bene che è Dio » (Mansi, loc. cit., IX, 599). Il che più abbondantemente espone Cornelio a Lapide e lo dichiara con queste parole: « La Beata Vergine è Madre di Dio; Essa dunque è di gran lunga più eccelsa di tutti gli Angeli, anche dei Serafini e dei Cherubini. È madre di Dio; Essa perciò è la più pura e le più santa, così che dopo Dio non possa immaginarsi una purezza maggiore. È Madre di Dio; perciò qualsiasi privilegio concesso a qualunque santo, nell'ordine della grazia santificante, Essa lo ha al di sopra di tutti » (in Matth., I, 6).

E allora perchè i Novatori e non pochi acattolici riprovano così acerbissimamente la nostra devozione alla Vergine Madre di Dio, quasi menomassimo quel culto che solo a Dio è dovuto? Ignorano forse costoro, nè attentamente riflettono come nulla possa riuscire più accetto a Gesù Cristo, che certamente arde di un amore grande per la Madre sua, quanto il venerarla noi secondo il merito, premurosamente riamarla e studiarci, con l'imitazione dei suoi esempi santissimi, di guadagnarcene il valido patrocinio?

LA SPERANZA DELLA CHIESA

Non vogliamo però passare sotto silenzio un fatto che Ci riesce di non lieve conforto, come cioè ai nostri tempi, anche alcuni tra i Novatori siano tratti a conoscere meglio la dignità della Vergine Madre di Dio e mossi a venerarla ed onorarla con amore. E questo certamente, quando nasca da una profonda sincerità della loro coscienza e

non già da un larvato artificio di conciliarsi gli animi dei cattolici, come sappiamo che avviene in qualche luogo, Ci fa del tutto sperare, che, con l'aiuto della preghiera e cooperazione di tutti e con l'intercessione della B. Vergine che ama di amore materno i figli erranti, questi siano finalmente un giorno ricondotti in seno all'unico gregge di Gesù Cristo e, per conseguenza, a Noi che, sebbene indegnamente, ne sosteniamo in terra le veci e l'autorità.

Ma nella missione della maternità di Maria, ancora un'altra cosa, Venerabili Fratelli, crediamo doversi ricordare, la quale torna certamente più dolce e riesce più soave. Avendo cioè Essa dato alla luce il Redentore del genere umano, divenne in certo modo madre benignissima anche di noi tutti, cui Cristo Signore volle avere per fratelli (Rom., VIII, 29).

« Tale ce la diede Iddio, così il Nostro Predecessore Leone XIII di felice memoria, nell'atto stesso in cui la elesse a Madre del suo Unigenito, le ispirò sentimenti affatto materni, che nient'altro effondessero se non misericordia ed amore; tale da parte sua ce l'additò Gesù Cristo, quando volle spontaneamente sottomettersi a Maria e prestarle obbedienza come un figlio alla madre; tale Egli dalla croce la dichiarò allorchè nel discepolo Giovanni le raccomandò la custodia e il patrocinio su tutto il genere umano; tale infine si dimostrò Ella stessa, quando, raccolta con animo grande quella eredità d'un immenso travaglio lasciatala dal Figlio moribondo, si diè subito a compiere ogni ufficio di madre » (Enciclica *Octobri mense adventante*, 22 settembre 1891).

Di qui avviene che a Lei veniamo attratti come da un impulso irresistibile, e che a Lei confidiamo con filiale abbandono ogni cosa nostra — le gioie cioè, se siamo lieti; le pene, se siamo addolorati; le speranze, se finalmente ci sforziamo di risollevarci a cose migliori —; di qui avviene che se alla Chiesa si preparano giorni più difficili, se la fede viene scossa, perchè la carità si è raffreddata, se volgono in peggio i privati e pubblici costumi, se qualche sciagura minaccia la famiglia cattolica e il civile consorzio, a Lei ci rifugiamo con suppliche, per chiedere istantemente l'aiuto celeste; di qui, infine, quando nel supremo pericolo della morte, non troviamo più da nessuna parte speranza ed aiuto, a Lei innalziamo gli occhi lacrimosi e le mani tremanti, chiedendo fervidamente per mezzo di Lei al Figlio suo il perdono e l'eterna felicità nei cieli.

A Lei, dunque, ricorrano tutti con più acceso amore nelle presenti necessità dalle quali siamo travagliati, e a Lei domandino con suppliche pressanti « di impetrare che le fuorviate generazioni tornino all'osservanza delle leggi, nelle quali è riposto il fondamento di ogni pubblico benessere, e donde promanano i beneficii della pace e della vera prosperità. Ad Essa chieggano a grande istanza ciò che tutti i buoni devono avere in cima ai loro pensieri, che la Madre Chiesa ottenga il tranquillo godimento della sua libertà, la quale essa non indirizza ad altro, che alla tutela dei supremi interessi dell'uomo, e da cui come gli individui, così la società, anzichè danno alcuno, trassero in ogni tempo i più grandi e inestimabili benefizi » (Enciclica s. c.).

Ma sopra ogni altra cosa, un particolare e certamente importantissimo beneficio desideriamo che da tutti venga implorato, mediante

la intercessione della celeste Regina. Essa cioè, che è tanto amata e tanto devotamente onorata dagli Orientali dissidenti, non permetta che questi miseramente fuorviino e che sempre più si allontanino dall'unità della Chiesa e quindi dal Figlio suo, di Cui Noi facciamo le veci sulla terra. Che tornino a quel Padre comune, la cui sentenza accolsero tutti i Padri del Concilio Efesino, e salutarono con plauso unanime « custode della Fede »; facciano ritorno a Noi, che per tutti essi portiamo un cuore del tutto paterno, e volentieri facciamo Nostre quelle tenerissime parole, con le quali Cirillo si sforzò di esortare Nestorio, affinchè « si conservasse la pace delle Chiese e rimanesse indissolubile tra i sacerdoti di Dio il vincolo della concordia e dell'amore » (Mansi, loc. cit., IV, 891).

IL VOTO DEL PADRE PER I FIGLI SEPARATI

E voglia il Cielo, che spunti quanto prima quel lietissimo giorno, in cui la Vergine Madre di Dio, fatta ritrarre in mosaico dal Nostro antecessore Sisto III nella Basilica Liberiana (opera che Noi stessi abbiamo voluto restaurata al primitivo splendore), possa vedere reduci i figli da Noi separati, per venerarla insieme con Noi, con un solo animo e una fede sola. Cosa che certamente Ci riuscirà sopra ogni dire gioconda.

Riteniamo inoltre di buono augurio, l'essere toccato a Noi di celebrare questo quindicesimo centenario; a Noi, vogliam dire, che abbiamo difesa la dignità e santità del casto connubio contro i cavillosi assalti d'ogni genere (Enciclica *Casti connubi*, 21 dicembre 1930) che abbiamo solennemente rivendicati alla Chiesa i sacrosanti diritti dell'educazione della gioventù affermando ed esponendo con quali metodi dovesse quella impartirsi, a quali principii conformarsi (Enciclica *Divini illius Magistri*, 21 dicembre 1929). Perchè questi due Nostri insegnamenti trovano così nelle mansioni della divina maternità come nella famiglia di Nazaret, un esimio modello da proporsi all'imitazione di tutti « Infatti per servirci delle parole del Nostro Predecessore Leone XIII di felice memoria, i padri di famiglia hanno in Giuseppe una norma eccellentissima di paterna e vigile provvidenza; nella Santissima Vergine Madre di Dio, hanno le madri un insigne modello di amore, di verecondia, di spontanea sottomissione e di fedeltà perfetta; in Gesù poi, che era a quelli sottomesso, trovano i figli un modello di ubbidienza proposto ad essere da essi ammirato, venerato ed imitato » (Lett. Apost. *Neminem fugit*, 14 gennaio 1892).

Ma è particolarmente giovevole che soprattutto quelle madri dei tempi moderni, le quali, infastidite della prole e del vincolo coniugale, hanno avvilito e violato i doveri che si erano imposti, sollevino lo sguardo a Maria e seriamente considerino a quanto grande dignità il gravissimo compito di madre sia stato da Lei inalzato. Poichè si può allora sperare che, con la grazia della celeste Regina, siano indotte ad arrossire dell'ignominia inflitta al grande sacramento del matrimonio e che siano salutarmente animate a conseguire con ogni sforzo i pregi ammirabili delle virtù di Lei.

E qualora tutto ciò avvenga conforme ai nostri desideri, se cioè la società domestica, — principio fondamentale di tutto l'umano con-

sorzio —, venga ricondotta a così degnissima norma di probità, senza dubbio potremo affrontare e porre finalmente un riparo a quello spaventoso cumulo di mali da cui siamo travagliati.

Per tal modo avverrà « che la pace di Dio, la quale supera ogni intendimento, custodirà i cuori e le intelligenze di tutti (Phil., IV, 7); e che l'auspicatissimo Regno di Cristo venga dovunque e felicemente ristabilito, mediante la mutua unione delle forze e delle volontà.

Nè vogliamo por fine a questa nostra Enciclica senza manifestarvi, o Venerabili Fratelli, una cosa che certamente riuscirà a tutti gradita. Desideriamo cioè che non manchi un ricordo liturgico di questa secolare commemorazione, il quale giovi a rinfervorare nel Clero e nel popolo la più grande devozione verso la Madre di Dio; e perciò abbiamo ordinato alla S. Congregazione dei Riti che venga pubblicato l'Ufficio e la Messa della Divina Maternità, da celebrarsi in tutta la Chiesa universale.

Intanto, a ciascuno di Voi, Venerabili Fratelli, al Clero e popolo vostro, come auspicio dei celesti favori e in pegno del Nostro cuore paterno, impartiamo di cuore l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 25 dicembre, nella festa della Natività di N. S. Gesù Cristo, l'anno 1931, decimo del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI.

II.

Lettere decretali « ***In thesauris sapientiae*** » *con cui si proclama Alberto Magno Santo e Dottore della Chiesa.*

Dell'augusto documento non possiamo che dare un largo sunto. « Tra le prerogative della sapienza — inizia il S. Padre — si annoverano l'intelligenza e la conoscenza perfetta delle cose divine » (*Eccl.*, I, 26). Per questo Salomone domandava il dono della Sapienza, che quanto più è perfetta tanto più ci accosta a Dio e ci modella a Gesù Cristo. Per questo « Alberto Magno rifulse di gloria tutta singolare. Egli infatti, da umile frate dell'Ordine dei Predicatori, divenuto poi Maestro in Teologia e, per un certo tempo, Vescovo di Ratisbona, apparve ai suoi contemporanei, come pure ai posteri tutti, veramente grande », per l'ammirabile connubio della vita contemplativa e della attiva, tanto da meritarsi l'appellativo di Grande.

ORIGINI E PRIMI STUDI

Nato sulla fine del secolo XII da cavalleresca famiglia a Laningen di Svevia, si dette presto agli studii e si recò a Padova ove si dedicò alle lettere, alla medicina, alle scienze naturali, e superate le gravi resistenze dello zio, entrò nel recente Ordine dei Predicatori e presto vi risplendette per illibatezza di costumi, fervore di pietà ed elevatezza di ingegno. A Colonia compì con somma lode gli studii teologici. Ordinato sacerdote « fu mandato come lettore a Hildesheim, a Friburgo, a Rati-

sbona e a Strasburgo. Dovunque si acquistò fama straordinaria, ma specialmente nell'inclita università di Parigi ove tenne, con sommo onore, la cattedra della Sacra Facoltà ed ove poi fu insignito del magistero di S. Teologia. Quindi Alberto continuò a formare le giovani intelligenze a Colonia, ove, per volontà dei Superiori, fondò e diresse uno Studio Generale del suo Ordine », e ove ebbe discepolo, celeberrimo, Tommaso d'Aquino.

Per la prudenza, la giustizia, lo zelo onde splendeva anche fuori dell'Ordine, nominato dal Capitolo Generale di Worms Priore Generale spiegò un'attività indefessa e feconda nella vasta provincia che si stendeva dalla Fiandra, per la Germania, fino alla Polonia e all'Ungheria.

IL PASTORE

Ebbe delicatissimi incarichi dall'Ordine e dagli stessi Sommi Pontefici. Alessandro IV affidò a lui ed ai suoi confratelli la difesa e la diffusione della religione in Livonia e in Russia e lo volle Pastore della Chiesa di Ratisbona, « che lasciava molto a desiderare nell'amministrazione spirituale e temporale ». Pur insignito della dignità episcopale, preferì vivere poveramente, né cessò di accoppiare allo zelo e al lavoro indefesso per le cure pastorali, lo studio e lo scrivere « promovendo così la dottrina e contemporaneamente provvedendo al gregge affidatogli ». Ottenuta dal Papa Urbano IV la rinunzia dell'episcopato di Ratisbona, predicò, per incarico del S. Padre, con ardore ed efficacia mirabili la Crociata nella Germania, e tornato poi a vita privata, tutto intento alla scrupolosa osservanza della Regola, allo studio profondo e fecondo, all'apostolato in varii paesi dell'Europa. Fu a Nimega, Anversa, Basilea, Strasburgo, Würzburg e finalmente tornò a Colonia, continuando a prodigarsi in opere di studio e di apostolato e in delicati uffici affidatigli; partecipò al Concilio di Lione.

IL DOTTORE UNIVERSALE

« Pertanto sì gran copia d'affari, che abbiamo visto, sembra quasi doversi stimare poca cosa, se si paragoni con le grandissime fatiche sostenute negli studii, coi volumi scritti dottissimamente da lui, volumi in cui eminentemente risplendono l'acutezza e la forza straordinaria del suo ingegno, l'altezza e la vastità della mente, l'abbondante ricchezza di erudizione e finalmente un indefesso ardore nell'illustrare e difendere la fede », onde è meritamente esaltato per la singolare universalità dell'intelletto. « Nessuna scienza gli fu estranea, avendo trattato splendidamente di astronomia, cosmografia, meteorologia, climatologia, fisica, meccanica, architettura, chimica, mineralogia, antropologia, zoologia e botanica... arte tessile e nautica, agricoltura e simili ». Ma dai fenomeni naturali si elevò sempre alla contemplazione del soprannaturale, con quell'alto spirito religioso « per il quale si percepisce l'ammirabile sapienza di Dio, che risplende nelle sue stesse creature » onde « raccolse il fior fiore dell'antica sapienza, e quanto di vero l'umana ragione, per forza innata, aveva acutamente investigato, profondamente meditò purgandolo dagli errori, e, spesso, valendosene felicemente per illustrare la verità della fede e per difenderla da varii attacchi ».

FILOSOFO E TEOLOGO

Così poté trionfare delle false interpretazioni di Aristotele e rivolgere la filosofia a difesa della verità cristiana, tal che, « precursore lo stesso Alberto, Tommaso d'Aquino, suo diletto discepolo, con felice ardimento raggiunse di poi il culmine della filosofia perenne e i sublimi fastigi della Sacra Teologia ». Vero teologo, ei non temette le scienze naturali e filosofiche; onde meritamente da ogni campo, anche da acattolici, si ammira in lui « il più grande investigatore della natura, di tutto il Medio Evo ». E tale onore egli ha raggiunto in filosofia, in teologia, in Sacra Scrittura, ove nessuno, eccetto san Tommaso, si è acquistata un'autorità pari alla sua; sempre mirabilmente accoppiando alla sapienza una pietà e una umiltà ammirevoli. « Ciò che abbiamo detto fin qui è sufficiente per adombrare in qualche maniera la grandezza, sia della esimia santità di vita, sia della meravigliosa dottrina di Alberto, il quale dopo tante e sì gravi fatiche spese nella vigna del Signore, benemerito, in ogni cosa, della Chiesa Cattolica, il 15 novembre 1280, abbandonò placidamente questo esilio per godere della eternità beata ». Ma splende ancora per l'altezza della sua scienza, per la santità di vita. Onde dopo morte gli fu tributato il culto ecclesiastico e pubblico, consenzienti i Romani Pontefici; il che « equivale invero alla Beatificazione ». Perciò niente da meravigliarsi se per la grande eccellenza della santità e della dottrina di quest'uomo già da molto tempo si sia pensato di ottenere dalla Sede Apostolica la sua canonizzazione, e il titolo per lui di Dottore della Chiesa. Soprattutto poi si è indefessamente lavorato a questo scopo, dopo la traslazione del suo sacro corpo fatta nell'anno millequattrocento ottantatrè e di nuovo ancora con maggior ardore, all'inizio del secolo XVII; sebbene la cosa, per motivo dei danni delle guerre e per le difficoltà delle relazioni epistolari con questa Curia Romana, non poté giungere ad un felice risultato.

SANTO E DOTTORE

Cedendo pertanto alle suppliche anche di recente mosse da dignità ecclesiastiche, da istituti, « da uomini e donne eminenti per la loro nobiltà, per la scienza e l'amministrazione degli affari pubblici », considerato « che l'esaltazione di Alberto Magno, oggi specialmente, sembra opportuna per meglio sottomettere le anime al soavissimo giogo di Cristo », essendo « Alberto Magno un Santo sì grande che il suo esempio, la nostra età, la quale va ansiosamente in cerca della pace e si ripromette grandi meraviglie dai ritrovati della scienza, può mirare col massimo profitto » per la scienza e per la fede, per questi motivi, « affinché Alberto Magno, con pieno diritto sia invocato Santo e gli si prestino culto ed onore, sempre maggiormente, dai fedeli cristiani, affinché egli stesso, collocato quale lucerna sul candelabro, risplenda di più chiara luce in tutta la Chiesa e si supplisca così ciò che sembra mancare alla gloria di lui, abbiamo determinato di compiere, con la canonizzazione equipollente, lo stesso nostro desiderio, divenuto, di giorno in giorno, più veemente ».

« Sembrando dunque i nostri tempi abbastanza maturi per così grande evento e ritrovandosi in questa causa tutte le condizioni ri-

chieste in simili casi dall'antichissimo uso della Chiesa e dal diritto, decretammo di servirci di quella speciale norma e via di cui già avevano giudicato di valersi e si erano valsi molti Nostri Predecessori per la canonizzazione di altri Servi di Dio.

Commettemmo, così, l'esame della cosa alla Sacra Congregazione dei Riti; e di poi i diletti Nostri Figli Cardinali di S. R. C. preposti alla stessa Sacra Congregazione, nella riunione ordinaria del giorno 15 di questo mese di dicembre, ascoltata la relazione del diletto Nostro Figlio Francesco Cardinale Ehrle, relatore della causa, ponderata l'indagine fatta di ufficio dalla Sezione Storica riguardo alla santità della vita del beato Alberto e alla legittimità del culto a lui attribuito, ed anche la sentenza, data in iscritto, parimenti d'ufficio, da due uomini dotti, a pieno versati nelle opere dello stesso Beato, sopra la sua dottrina; ascoltato anche il voto dei Prelati Ufficiali della stessa Sacra Congregazione dei Riti; esaminate con ogni cura tutte le circostanze e maturatamente discusse, con unanime consenso tutti coloro che erano presenti stabilirono di rivolgersi a Noi perché concedessimo la grazia necessaria. Noi, poi, nel giorno seguente, cioè oggi, ascoltata attentamente la relazione di tutto ciò, riferitaci dal Diletto Figlio Salvatore Natucci, Promotore Generale della Fede, consentendo in tutto, molto volentieri conducemmo a compimento il voto della Sacra Congregazione. Colla Suprema Autorità Nostra, dunque, comandiamo che ogni anno in tutta la Chiesa si celebri la Festa di sant'Alberto Magno coll'Ufficio e la Messa di Confessore Pontefice, aggiuntovi il titolo di Dottore, con rito doppio minore, nel giorno natalizio di lui, cioè nel 15 del mese di novembre.

Si rendano quindi grazie infinite a Dio benignissimo, che, con ammirabile disposizione della sua Provvidenza, si è degnato per la Nostra umile Persona di rendere perfetta dinanzi alla Chiesa militante la gloria di Alberto Magno, mostrandolo, segnatamente alla nostra età, come *faro luminoso, che illumina colla sua fecondità il corpo di tutta la Chiesa, quasi stella mattutina* (Anonim. Ord. Praed. saec. XIV), come colui che lavorò non per sé solo ma per tutti coloro che cercano la verità (*Eccl.*, XXIV, 47).

Ci assista, adunque, con la sua intercessione, sant'Alberto Magno, il quale, cercando con amore fin dai primi anni la sapienza e la santità, portando volentieri il giogo del Signore, come l'Apostolo Paolo, nessun dovere stimò più sacro che ridurre in servitù ogni intelletto in ossequio a Cristo (*II Cor.*, X, 5).

(*Seguono le formule consuete nello stile di Curia, onde si concludono le Bolle pontificie*).

Dato a Roma presso S. Pietro nell'anno del Signore 1931, il giorno 16 dicembre, nell'anno decimo del Nostro Pontificato ».

I signori abbonati potranno conferire col Direttore della Rivista tutti i giovedì dalle 11 alle 13 nel suo studio in Via Machiavelli, 50 – Roma.

ATTI DELLE SS. CONGREGAZIONI

Sacra Congregatio de Sacramentis.

« *Regulae servandae* » *nei processi contro la S. Ordinazione.*

(Continuazione vedi fasc. prec. pag. 11-20).

CAPUT X. - *De examine testium.*

49. - Inchoatur horum testium examen ab iis, qui inducti sunt ab actore, et quidem a parentibus proximioribus, qui praesumuntur magis instructi (cfr. in Appendice n. XXI); postea audiantur extranei, si qui sint. Hic ordo tamen in auditione testium non est necessario servandus, et integrum est iudici unum alteri praeferre. Si quis testis inductus obierit, vel in iudicium non comparuerit, in actis notetur; si vero eo, ubi tribunal cogitur, se conferre non possit, audiatur iuxta normas n. 15 et 16 statutas.

50. - In testibus examinandis iudex, delatis iureiurando et interrogationibus generalibus, testi proponat interrogationes, sibi a sacrae ordinationis defensore tradendas clausas et obsignatas, quae esse poterunt uti habentur in specimine Appendicis n. XXIII et XXIV.

51. - § 1. Antequam testis dimittatur, ei legendae sunt responsiones factae ab actore, qui eum uti testem produxit, ut dicat utrum asserta in eius attestatione veritati respondere censeat et fide digna habeat.

§ 2. Si iudici non videatur opportunum aut non expedire integram depositionem legere, vel quia ea refert, quae verosimiliter actor non vult testibus nota fieri, vel quia periculum subesse potest collusionis, tunc quaedam tantum legere valet, vel etiam nullimode legere, salva eiusdem iudicis facultate proponendi appositas interrogationes *ex officio*, vel curandi ut a defensore sacrae ordinationis opportunae contestationes fiant in interrogatorio ab eodem de more concinnando, firmo praescripto n. 38.

52. - Expleto examine, legitur testi integra depositio: exinde rogatur an menti suae plene respondeat: postea, vel habito responso affirmante vel factis expetitis emendationibus aut additamentis, et praestito duplici iureiurando, iuxta n. 37, subscribit ipse, et cum eo subscribunt iudex, defensor sacrae ordinationis et actuarius.

53. - In his testibus excutiendis maxime curandum est, ut, si quid protulerint causae meritum directe attingens, semper ab eis exquiratur *unde, quomodo, quando* id didicerint, ut pateat an tempore non suspecto idem cognitum habuerint (can. 1774). Causam enim valde iuvant confessiones extraiudiciales tempore non suspecto prolatae.

54. - Attestationes seu documenta respicere intelliguntur *tempus non suspectum*, cum exhibentur quando de hac quaestione introducenda ne cogitabatur quidem nec aliae suberant rationes veritatem occultandi aut falsum proferendi.

Caput XI. - *De testibus, praeter illos ab actore inductos, ex officio a iudice inducendis.*

55. - § 1. Quoties alios testes inducere praestat ad complendam probationem, hi de scientia magis quam de credibilitate sint oportet.

§ 2. Hi producuntur vel *ex officio* a iudice, audito sacrae ordinationis defensore, aut hoc instante, vel ad instantiam actoris.

56. - Testes *ex officio* erunt inducendi quoties prudenter dubitetur adesse collusionem inter actorem et parentes, aut inter testes et ipsum, vel ipsum testimonium insufficiens habeatur, nisi aliis argumentis aliunde depromptis veritas evinci possit.

57. - Interrogationes his non minus ac aliis testibus faciendae, erunt a defensore sacrae ordinationis concinnandae, ac iudici exhibendae modo et ratione supra determinatis; iudici non minus fas est alias interrogationes *ex officio* proponere.

Caput XII. - *De documentis.*

58. - Inter documenta sunt accensendae medicorum attestationes de morbo aliquo, quem hereditarium vel atavicum vocant, si eo actor, praesertim ante susceptos sacros ordines, laboraverit.

Documenta autem privata communiter sunt epistolae ab actore scriptae ad parentes vel ad alios, scilicet, ad praepositos et ad amicos ante sacram ordinationem.

59. - Utriusque generis documenta aliquando actor sponte exhibet, sed aliquando iudicis erit ea auctoritate sua perquirere, et super iis actorem vel testes in examine interrogare. Si actor aut testis documentum exhibere recuset, iudex, audito sacrae ordinationis defensore, vel eo postulante, decreto suo statuat an et quomodo eiusdem documenti traditio facienda sit (can. 1824).

60. - § 1. Documenta quaecumque fidem non faciunt, nisi constet esse authentica et genuina.

§ 2. Documentum privatum, uti epistola, etc., probat pro vel contra suum auctorem perinde ac attestatio seu confession extraiudicialis, cuius pondus ex circumstantiis desumitur, et in genere haec documenta aestimantur maxime a tempore quo prolata fuerunt, ad normam n. 54.

61. - Si documentum alicuius momenti in causa exhibeatur carens debitis formis pro fide facienda, iudicis erit curare *ex officio*, aut ad instantiam defensoris sacrae ordinationis aut actoris, ut quae necessaria sunt compleantur, ne causa tali adiumento privetur.

Caput XIII. - *De indiciis et praesumptionibus.*

62. - § 1. Sacra ordinatio praesumitur valide recepta, nisi contrarium probetur.

§ 2. Ad declarandam vero nullitatem sacrorum ordinum in casu de quo agitur, requiritur ut defectum intentionis adfuisse probetur.

63. - Iudicis et defensoris sacrae ordinationis officium erit aptis interrogationibus e testium ore colligere nullitatis sacrae ordinationis

probationes, et, si agatur de onerum nullitate, cuinam asserta coactio tribuenda sit, quod est res magni momenti, et praeterea facta et circumstantias inquirere, quae vim vel metum indicant ac determinant.

64. - Externa vitae clerici ratio et circumstantiae, ex quibus ad defectum intentionis vel voluntatis adstruendum argumentari fas est, illud probationis genus constituunt, quod *ex indiciis et praesumptionibus* appellatur. Indicia et praesumptiones possunt esse *levia, gravia* et *gravissima,* pro minore vel maiore necessitudine cum nullitatis sacrae ordinationis vel onerum causa.

Caput XIV. - *De ratihabitionis defectu comprobando.*

65. - Intentio accusatoris erit per sententiam excludenda non solum quando probationes desint circa assertum defectum intentionis aut circa illatam coactionem alteriusve vitii exsistentiam consensum afficientis; verum etiam, si lis tantummodo super nullitate onerum versetur, metu aut alio consensus vitio exsistente, quando ex actis et allatis praesumptio oriatur seu probatio, adfuisse in casu recepti ordinis ratihabitionem (can. 214). Haec quidem habetur cum quis, cessante metu aut alio vitio consensum afficiente, ratam habet sacram ordinationem cum adnexis oneribus, intendens, etiam tacite per exercitium sacri ordinis, se obligationibus clericalibus subiicere, quas non suscepisse saltem confuse percepit.

66. - Ratihabitio non praesumitur pendente causa nullitatis; attamen, hac iudicialiter definita per sententiam, quae declarationi nullitatis refragetur, aut per non interpositam appellationem aut per absolutam appellationis instantiam, ipsius ratihabitionis praesumptio exsurgit, si clericus vel sponte et libenter resumat sacri ordinis exercitium, vel in eo rite exercendo perseveret, quin suam libertatem acquirere conetur, cum id assequi ei haud difficile foret, ex eo quod non obstent impedimenta seu incommoda.

67. - Sed haec quoque praesumptio destrui potest contrariis indiciis aut probationibus, quae clare manifestent ratihabitionis voluntatem nullimode adfuisse, non obstante externa quadam factorum seu circumstantiarum specie.

Caput XV. - *De examine physico actoris.*

68. - Ad explorandum actorem physice, si casus ferat, duo periti medici *ex officio* deputari debent (can. 1979, § 1) qui, praestito iureiurando, de munere fideliter implendo et de secreto servando monendi erunt, ut artis praesidiis utantur ad dignoscendum statum actoris, et referant, iuxta medicinalis doctrinae placita, indicia seu argumenta, quae sacrorum ordinum vel onerum validitatem ex defectu mentis in actore adstruere aut excludere videantur.

Caput XVI. - *De processus conclusione.*

69. - § 1. Iudex processum clausum ne decernat, nisi prius sacrae ordinationis defensor declaraverit sibi nihil inquirendum superesse, et etiam ad hoc audito actore.

§ 2. Antequam decretum conclusionis edat, iudex acta attente perpendat, actoris ac testium depositiones inter se et cum ceteris e pro-

cessu emergentibus conferat, et videat an sint quaedam haud absoluta aut contradictoria aut ambigua. Si quae huius generis repererit, audito sacrae ordinationis defensore, actorem aut testes, prout opus fuerit, iterum citet et, appositis interrogationibus, quae vel supplenda vel declaranda sunt, exquirat, aut etiam per testes ex officio inductos, suppleri vel declarari satagat.

§ 3. Item antequam conclusioni annuat, sacrae ordinationis defensor actorum examen instituat, ut expendat utrum ea sint ulterius complenda ad normam harum regularum (cfr. in Appendice n. XXV).

70. - § 1. Clauso processu, sacrae ordinationis defensori acta omnia tradantur, qui suas animadversiones conficere debet, in primis animadvertens an regulae hucusque traditae in processus instructione observatae fuerint, necne.

§ 2. Deinde iudex, iuxta can. 1993, § 1, ad *disciplinae tramitem*, proferat sententiam de sacrae ordinationis vel saltem onerum eidem inhaerentium validitate aut nullitate, prae oculis habito in hoc secundo casu can. 214; et quidem, non constituto trium iudicum tribunali collegiali requisito a can. 1576, § 1, n. in processibus iudicialibus, ipse, qui processum instruxit, pronunciet de merito petitionis actoris, expositis rationibus tum iuris tum facti.

Praeterea, si non ipse Episcopus sed alius vices gerens processum instruxerit, hic det suum votum circa meritum quaestionis, quod votum addendum erit processui.

§ 3. Neque iudex addere omittat parochorum attestationes de honestate, religiositate et veridicitate testium; itemque per se de testibus sacerdotibus sacram Congregationem edoceat. Quod vero ad parochorum attestationes, si quid habeat quod animadvertat, referat.

§ 4. Demum acta omnia una cum voto scripto Episcopi (can. 1985), vel, sede vacante, Vicarii Capitularis vel Administratoris Apostolici, vel alterius legitime Episcopi vices gerentis (can. 429 et 431), et defensoris sacrae ordinationis, transmittantur ad H. S. Congregationem.

71. - Praesentes regulae in instruendis eiusmodi processibus semper erunt adamussim observandae, et si quando ab eis aequa ratio suadeat esse recedendum, iudex de hac re rationem reddat in actis, ut constet de inobservantiae causa.

72. - His regulis obtemperatio Ordinariis potissimum committitur, et ad eos spectat a seipsis constituta tribunalia vigilare, ne ab iis deflectant. Ipsis propterea integrum erit, pro sua prudentia, quovis processus momento, acta examinare, consilia et monitiones officialibus dare, et eos, gravi de causa, ipso iudice subdelegato non excluso, audito sacrae ordinationis defensore, removere. Si quando his remediis fuerit locus, vel aliud secutum sit inconveniens, cum acta transmittuntur, de re Apostolica Sedes certior reddatur.

73. - § 1. Acta iudicialia, sive *acta causae*, sive *acta processus* (cfr can. 1642) transmittantur ad H. S. C. in authentico exemplari, cum indice omnium actorum et documentorum, ad normam can. 1644.

§ 2. Quod si valde grave sit, sive ob necessarias expensas, sive alia de causa, exemplar authenticum ad H. S. C. transmittere, Curiae fas erit exhibere ipsa acta originalia, dummodo fuerint exarata latino, vel gallico, vel italo sermone, atque iis cautionibus adhibitis, quae pro locorum conditionibus suppetunt ad tutam documentorum transmissionem.

74. - § 1. *Probe sciant et animadvertant R.mi locorum Ordinarii huiusmodi causas « ex officio » pertractari tum penes dioecesanam Curiam, cum apud H. S. C. quae procedit iuxta proprium stylum praehabitis solummodo R.morum Consultorum votis.*

§ 2. *Iidem locorum Ordinarii praeterea moneant actorem aliquam summam, ad minus quingentarum libellarum, deponendam esse in arca ipsius S. C. pro expensis solvendis, antequam eidem transmittantur acta processus.*

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum, die 9 Iunii 1931.

✠ M. Card. LEGA, Ep. Tusculan., *Praefectus.*

L. ✠ S. D. Jorio, *Secretarius.*

STUDI

Le cause contro la Sacra Ordinazione

1. Abbiamo creduto opportuno riportare integralmente il testo del regolamento per i processi di nullità della Sacra Ordinazione, emanato dalla S. Congregazione dei Sacramenti in data 9 giugno 1931, e pubblicato nell'ultimo fascicolo di « A. A. S. ». perché ci pare tocchi un punto di diritto assai delicato e forse meno conosciuto. Sotto la corteccia giuridica della fredda forma legale esteriore noi sentiamo i palpiti più teneri e più trepidi della nostra S. Madre, la Chiesa, così gelosa della santità e della dignità dei suoi ministri. Perché nessuna disposizione canonica può ben comprendersi se si prescinde da quest'anima che entro vi palpita, ma meno ancora quelle che riguardano il sacerdozio. Ricordo di aver conosciuto in Oriente un modesto religioso, nostro missionario, e di averlo sorpreso più volte dinanzi al S. Tabernacolo assorto nella meditazione sul *Codice di Diritto Canonico*, promulgato di recente; il Maestro era lì e apriva il senso vero della lettera.

Noi vorremmo che con tale spirito si meditassero queste sapienti norme, cui qui ci riferiamo, per coglierne la vera portata.

2. Esse sostanzialmente non investono principii di diritto, ma disciplinano con precisi dettagli la delicatissima procedura delle cause contro la S. Ordinazione, in applicazione particolarmente ai canoni 1993-1998 del *C. J. C.*

Occorre innanzi tutto tener presente che nella S. Ordinazione vanno ben distinte due cose: 1° la validità del Sacramento; 2° la obligatorietà degli oneri ad esso annessi, cioè da una parte il carattere sacerdotale, che è inseparabile dall'Ordinazione valida e di instituzione divina, e dall'altra il cumulo di diritti, di doveri e di privilegi che la S. Chiesa ha aggiunto al carattere sacerdotale, e che perciò la stessa S. Chiesa può togliere senza punto toccare la validità del Sacramento. Così ad esempio la S. Chiesa impone ai suoi sacerdoti la recita del divino officio; ma tutti sanno che essa stessa può dispensar da tale dovere, anzi, a rigore, potrebbe anche abolirlo. Così il celibato ecclesiastico, per quanto costituisca la perla più fulgida del sacerdozio cattolico, pure sappiamo che è di instituzione ecclesiastica.

Ora la Chiesa ha il più vivo interesse a che nessuno si arroghi senza diritto il carattere o le prerogative dei suoi sacerdoti; ma essa è egualmente sollecita di

tutelare la santità del Sacramento, pur essendo benevolmente disposta a non imporre il grave cumulo dei doveri clericali a chi non li avesse liberamente assunti.

3. Di qui la necessità di indagare, nei singoli casi in cui ne sorge questione, con la più scrupolosa cura: 1° se il Sacramento dell'Ordine sia stato validamente conferito; 2° se gli oneri ad esso inerenti siano stati validamente assunti. A due capi quindi possono ridursi le cause contro la S. Ordinazione: 1° le cause di nullità della S. Ordinazione medesima; 2° le cause di nullità degli obblighi ad essa inerenti. Beninteso che alla parola *cause* diamo qui un significato generico, di questione o negozio o affare che debba essere espedito in un certo determinato modo presso gli uffici competenti: parimenti riteniamo poi l'espressione: *nullità degli obblighi* perché sebbene poco felice, tuttavia in forma sintetica esprime bene il concetto giuridico di nullità della assunzione degli obblighi inerenti all'Ordine validamente ricevuto.

4. I motivi di nullità della S. Ordinazione sono varii: per esempio la mancanza dell'Ordine nell'Ordinante, la mancanza di capacità nell'Ordinando, la mancanza di intenzione in ambedue o anche solo in uno dei due, e finalmente un difetto sostanziale occorso nel sacro rito della Ordinazione, sia nella materia che nella forma; per esempio se la forma sia stata sostanzialmente adulterata per errore o per malizia, se sia stata profferita mentre si poneva una materia diversa da quella cui si riferiva; così pure se sia stata omessa la materia, se sia stata sostanzialmente cambiata o invertita ecc.

5. Il motivo di nullità degli oneri annessi non è che uno: il difetto di libertà piena dell'Ordinato; cioè, per usar l'espressione classica, *vis et metus*. Dice infatti il canone 214 che il chierico che abbia ricevuto l'ordine sacro costretto da grave timore, sia ritornato con sentenza del giudice allo stato laicale. Di violenza, *vis*, il testo del canone qui espressamente non parla, ma essa è sempre supposta dal timore grave; non si dà timore, intendiamo timore grave, *ab extrinseco*, senza una violenza almeno morale; chi vien costretto con grave timore, per ciò stesso patisce violenza. Naturalmente il timore deve essere grave, *absolute aut saltem relative*; il Codice non distingue e la ragione giuridica è identica per ambedue: per la stessa ragione si deve accettare anche il timore reverenziale, purché veramente grave. Che poi il timore debba essere *ab extrinseco*, lo si comprende facilmente, perché il timore *ab intrinseco* non lede, non limita la libertà di alcuno; per esempio se alcuno si lascia ordinare perché teme che rimanendo laico sarebbe costretto a procurarsi il sostentamento con duri lavori o elemosinando, non potrebbe davvero lamentarsi di essere stato *costretto* da grave timore a ricevere la S. Ordinazione. La lettera stessa della legge, *qui metu gravi coactus*, ci pare indichi ben chiaro questo concetto di timore *ab extrinseco*, cioè *a causa libera*, altrimenti come *coactus*?

Va da sé che la gravità del timore non si richieda sia tale da togliere il lume dell'intelletto o l'uso della ragione; in tal caso, come in caso di bruta violenza fisica, non si dovrebbe parlar più di nullità di oneri, ma semplicemente di nullità dell'ordinazione per mancanza di intenzione o di volontà o di conoscenza: per rimanere nell'ambito del timore occorre quindi che l'intelligenza resti integra e resti anche la volontà, sebbene turbata e scossa dal timore; resti possibile la scelta tra la ordinazione e il male che altrimenti ci sovrasterebbe: perché quello che noi facciamo per timore è volontario, come tutti sanno, volontario *non simpliciter sed secundum quid*.

6. Ecco perché il timore, sia pur grave, non intacca il valore della Sacra Ordinazione. Né si pensi all'analogia della Sacra Ordinazione col Matrimonio; l'analogia che pur c'è in molti punti, qui fa difetto, perché il timore grave, di cui sopra, mentre lascia integra la validità dell'ordinazione, impedisce invece la validità del Sacramento del matrimonio: e la ragione per noi è che quanto al matrimonio la Chiesa,

in forza della sua potestà suprema, con espressa disposizione rende inefficace il consenso dei contraenti; ciò che non è neppur concepibile nell'ordinazione, dove il timore grave non osta alla validità del Sacramento; il quale, per sé, di natura sua, non porta seco gravami di sorta, ma solo inestimabili tesori di grazia.

I pesi inerenti all'Ordine sacro sono di origine canonica, sapientemente e provvidenzialmente annessi dalla Santa Chiesa e per tutelare la santità del Sacramento, e per assicurarne la sempre maggiore efficacia benefica soprannaturale e lo splendore consentaneo di dignità veneranda. Per questo il divino ufficio, per questo il celibato, per questo i continui richiami al dovere di una sempre maggiore perfezione. È facile quindi comprendere come per ragione di equità la Chiesa non intenda addossar così gravi doveri a chi fosse stato costretto ad accettare l'ordine da grave timore; fa tutto il possibile da parte sua la buona Madre per rendere meno grave la condizione della povera vittima di un sopruso.

7. Ma la cosa non era così semplice per i nostri Maggiori. Il Fagnano, (1) ad esempio, si propone la questione *obiter*, parlando del battesimo, e riferisce che il quesito se uno ordinato per grave timore potesse obbligarsi alla continenza *ardua est quaestio*, e porta le ragioni tanto per la risposta affermativa, di Goffredo, di Giovanni Andrea e di parecchi altri, quanto per la negativa di Giovanni glossatore e di una bella schiera di autori. E riferisce ancora che la Sacra Rota in una Valentina *nullitatis suscepti Ordinis Subdiaconatus* in primo turno aderì alla prima sentenza, dovere l'ordinato *ex vi et metu* osservare il celibato o la continenza, in caso che già avesse moglie; ma subito dopo nel turno successivo il 22 marzo 1575 prevalse la seconda sentenza con ricca motivazione, che ci duole di non poter riferire per intero per ristrettezza di spazio. I Padri furono mossi *ex ratione illa irrefragabili* che mancava nel caso la piena e spontanea libertà richiesta per assumer pesi così gravi, come la continenza; e poi dalla analogia col voto; un tale voto, per esempio di castità, estorto con grave timore sarebbe nullo a giudizio di tutti, dunque...; finalmente dallo *stylus et observantia*; « cum enim in hoc articulo authores sint tam varii, et nihil certi in iure sit cautum, merito attendi debet stylus, et observantia subsecuta ».

Nel Pitoni (2) il dissenso è pienamente superato col trionfo della sentenza negativa; « et haec opinio canonizata reperitur in Tribunalibus Ecclesiasticis, praecipue in S. R. Rotae Auditorio... »; sì che poi la questione divenne pacifica e fu accolta nella giurisprudenza, nella dottrina e finalmente nel Codice.

Rimarrebbe ancora accesa la questione se tale effetto del *gravis metus* derivi da diritto naturale o se da un indulto della Chiesa; ma qui basta solo averla accennata perché di poca importanza pratica, inquanto oramai è stabilito dal canone 214 che « qui metu gravi coactus ordinem sacrum recipit... ad statum laicalem... sententia iudicis redigatur, sine ullis coelibatus ac horarum canonicarum obligationibus ». E volesse il Cielo che così sapiente disposizione venisse degnamente conosciuta e meditata dai candidati all'Ordine sacro e dalle loro famiglie! il soggetto, trattato con la dovuta delicatezza, potrebbe essere quanto mai opportuno anche per istruzioni parrocchiali e per circoli giovanili. Noi stessi abbiamo toccato con mano quanto bene faccia alle anime conoscere le soavi e delicate cure onde la S. Chiesa circonda i tesori che le sono stati dallo Sposo divino affidati.

8. Appena occorre qui rilevare che tale vizio può essere sanato dalla vittima del timore, accettando spontaneamente, una volta rimosso il timore, i delicati doveri dell'ordinazione: occorre tuttavia che concorrano questi due fatti: 1° che sia rimosso il timore, che cioè non vi sia più ragione a temere; 2° che l'ordinato effet-

(1) In cap. *Maiores*, 3, *De Baptismo*, n. 90 seg.
(2) *Discept.* 107, c. VII.

tivamente e spontaneamente dia il suo libero e pieno consenso, sani insomma il timore, *ratifichi* la sua ordinazione. Naturalmente la ratifica può essere espressa o tacita. Ratifica egli tacitamente esercitando con piena libertà l'ordine e volendo con tale esercizio assumersi spontaneamente gli obblighi clericali; come farebbe chi per esempio, costretto dal padre con gravi minaccie a farsi ordinare, richiamato poi al servizio militare, quindi lontano dalla famiglia, continua a celebrare per tutto il periodo della guerra, poi tornato a casa, anche dopo la morte di ambedue i genitori, continua ad esercitare l'ordine e la cura di anime; chi direbbe che costui non abbia ratificato la sua ordinazione? come potrebbe costui pensare ad accusarla di nullità degli oneri inerenti alla medesima? Li ha liberamente accettati con l'esercizio libero dell'ordine; ha purificato il timore, ha ratificato la sua ordinazione; ora non gli rimane che osservare i doveri in modo degno a santificazione sua e delle anime che gli sono affidate. Osiamo anzi affermare che in lui il fedele adempimento dei suoi doveri, gravi sì, ma ineffabilmente sublimi, sia anche più meritorio. Oh! potessimo farlo ben comprendere a qualche confratello!

Prof. Silvio Romani
avvocato rotale.

CONSULTAZIONI

Del Patrono «loci».

Come istituire la festa del Patrono? Come celebrarla?

1° Parliamo, come è chiaro, del Patrono in senso liturgico, non in senso strettamente canonico; ché in tal senso designa chi ha il diritto di patronato su un beneficio. Il Patrono in senso liturgico può intendersi o di una chiesa o di un luogo.

Patrono di una chiesa è il Santo Titolare della medesima; Titolare infatti di una chiesa può essere o Dio stesso, quando la chiesa è dedicata per esempio alla SS. Trinità, o ad un mistero di N. S. Gesù Cristo ecc.; oppure agli Angeli, a Maria SS., o ad un Santo, presa questa parola in senso stretto, quindi non un Beato senza l'indulto apostolico: nel primo caso il Titolare non è Patrono, ed è chiaro, perché patrono è chi *patrocina* per noi presso Dio stesso; nel secondo caso invece il Titolare è anche Patrono di quella chiesa.

2° Né si confonda il Patrono della chiesa col Patrono di un luogo, cioè di un paese, di una città, di una provincia, di un regno; il Patrono della chiesa è il *Santo Titolare* della chiesa, come abbiamo accennato; il *Patrono* del luogo non può dirsi *Titolare* del luogo; il Patrono della chiesa è il Santo a cui la chiesa è dedicata; il Patrono del luogo è il Santo cui il paese, la città, la provincia ecc., ha liberamente scelto come suo protettore speciale presso il Signore; spesso Patrono del luogo è il Titolare stesso della chiesa parrocchiale o principale, ma non sempre o perché la duplice qualifica non è compatibile, come quando Titolare è un *Mistero* (Natività di Nostro Signore, lo Spirito Santo ecc.) o quando il luogo ne ha legittimamente eletto uno diverso o non ne ha eletto alcuno; in quest'ultimo caso il luogo è senza Patrono.

Va notato che la diocesi non può non averlo; e che in un luogo possono essere anche più d'uno i Patroni o principali o anche secondari, mentre nei Titolari non è ammessa la distinzione di principali e secondari.

3° Il Patrono pertanto del luogo deve essere eletto; l'elezione è come un atto solenne con cui il luogo stesso si vota in modo particolare ad un Santo, si pone in modo speciale sotto la sua protezione; atto di altissimo valore spirituale e sociale, che va ripetutamente spiegato al popolo perché viva tutta la bellezza della sua fede e della sua storia più nobile; perché è proprio ad un momento storico tra i più solenni del luogo che si riallaccia la elezione del Patrono. Per questo la Chiesa circonda di delicate cautele la elezione del Patrono locale e vuole che la festa venga celebrata con tutto lo splendore liturgico; per questo è estremamente deplorevole che spesso di questa storia nobilissima si sia perduto ogni ricordo e della festa patronale ogni senso ascetico e liturgico. Non diciamo che a ridestar l'uno e l'altro conferiscano sempre degnamente ed efficacemente certi panegirici o certe bizzarrie festaiuole; diciamo tuttavia che a ridestarlo e conservarlo e nutrirlo bisogna pur dare ogni sforzo con illuminato zelo e instancabile costanza.

4° Per la elezione del Patrono occorre tener presente il decreto di Urbano VIII (23 marzo 1630), il quale mantenendo i Patroni scelti in passato, per l'avvenire esige il voto del popolo, del clero, e il consenso del Vescovo, e riserva l'approvazione alla Sacra Congregazione dei Riti. La quale nel decreto del 23 marzo 1630 (526) stabiliva: 1) che potessero eleggersi solo i canonizzati; 2) che l'elezione fosse fatta con voto del popolo, non delle sole autorità locali, e che vi si dovesse aggiungere espresso consenso del clero locale e del Vescovo. Trattandosi del Patrono del Regno non esser sufficiente il voto dei rappresentanti del Regno, ma richiedersi il voto del popolo espresso per provincie, e il consenso del clero e del Vescovo; 3) in ogni caso richiedersi l'approvazione della Sacra Congregazione dei Riti. Ed è da rilevare il carattere perpetuo di tale elezione, che non può essere revocata o mutata, come sapientemente la stessa Sacra Congregazione rispose il 6 aprile 1658 in una Fundana.

Poiché ne siamo stati pregati, riportiamo testualmente l'uno e l'altro documento.

526. - « *Decretum pro Patronis in posterum eligendis.* — S. R. C., annuente SS.mo, quoad Patronos Locorum in posterum eligendos hunc ordinem servari mandavit:

1) Quod eligi possint in Patronos ii solum qui ab Ecclesia universali titulo Sanctorum coluntur, non autem beatificati dumtaxat.

2) Quod de Patrono Civitatis electio fieri debeat a populo mediante consilio generali illius Civitatis vel loci, non autem ab Officialibus solum; et quod accedere debeat consensus expressus Episcopi et Cleri illius Civitatis. Idemque servari debeat in Patrono Regni, qui pariter eligi debeat, a populo singularum Civitatum Provinciale non autem a repraesentantibus Regnum, nisi ad hoc habeant speciale mandatum, et pariter cum consensu Episcopi et Cleri dictarum Civitatum.

3) Quod causae electionis novorum Patronorum debeant in S. R. C. deduci ac examinari; ac demum, causa cognita, ab eadem Congregatione approbari et confirmari.

Et ne praemissorum ignorantia ullo unquam tempore possit allegari, eadem S. R. C. praedictum Decretum imprimi mandavit. Die 23 Martii 1630.

1061. - *Fundana.* — Exposuerunt Capitulum Cathedralis, nec non iudices et populus Fundanae Civitatis, modernum Episcopum sibi in animum induxisse transferendi patronatum Civitatis, quem ab anno 1215 semper extitisse ferunt, penes Sanctum Honoratum Abatem, in S. Soterum Pont. et Mart., repetentes ne quid innovari S. eadem C. in re tanti momenti permittat.

Et E.mi PP. eidem Congregationi praepositi haud haesitarunt: «Non posse ab Ordinario ignorari, quod nullatenus liceat electionem S. Patroni a populis olim habitam de consensu cleri et Episcopi, et vel ab Apostolica Sede approbatam, aut legitimi temporis immutatione immutari. Ita nihil aliud Episcopo Fundano iniungendum duxerunt, nisi ut is ad antiqui et emeritissimi quidem Patroni Santi Honorati Abbatis obsequium, qua par est optimi praesulis religione, corda subditae sibi gentis inflammet. Die 6 Aprilis 1658».

5° Quanto alla celebrazione della festa del Patrono, omettendo qui, per ragione di brevità, quanto può diffusamente trovarsi presso gli autori di liturgia, ci limitiamo a notar quanto segue:

a) La festa del Patrono principale è di rito *doppio* di 1ª classe primario, feriato con ottava comune (cfr. tabelle al principio del Breviario e D. 2596, 1).

b) La festa del Patrono secondario (o dei Patroni secondari) è di rito doppio maggiore primario (v. tabelle sopra citate).

c) La festa del Patrono principale per sé *non è di precetto,* salvo eventuale voto, o disposizione particolare, e può essere dall'Ordinario trasferita alla domenica successiva, quanto alla solennità esterna (can. 1247, § 2).

d) La festa del Patrono principale per sé *non ha* vigilia con astinenza o digiuno, salvo, s'intende, un voto o diritto particolare (cfr. can. 1252).

e) Se vi fossero più Patroni principali, tale regola varrebbe per ciascuno.

f) Tale regola, beninteso, vale per il Patrono principale tanto del paese o della città, quanto della Diocesi, della Provincia, e del Regno.

E in particolare quella del Patrono del Regno o della Provincia sarà da tutto il clero celebrata in rito doppio di 1ª classe con ottava e feriazione: quella della città o del paese da tutto il clero locale secolare e regolare; da questo però senza ottava (cfr. Sacra Congregazione dei Riti, in una Ord. Min. Cap., 22 agosto 1905): finalmente quella della diocesi sarà celebrata con lo stesso rito da tutto il clero della diocesi, secolare e regolare, nei luoghi dove non vi fosse un Patrono locale del paese o della città; ché se vi fosse, il clero locale, secolare e regolare, del Patrono della diocesi o non farebbe nulla, o la celebrerebbe con rito doppio minore o maggiore, o anche, se vi è legittima consuetudine, con rito di 1ª classe con ottava, ma sempre senza feriazione (1).

S. R.

(1) Cfr. Piacenza, *De off. div.*, cap. XXXIV; Callewaert, *Liturg. Instit.*, tom. II, 376 seg.; Barin, *Catech. liturg.*, vol. II⁴, pag. 84 seg. e 125 seg.

QUESTIONI

I.

La precedenza del Vicario Generale.

Secondo l'articolo 370 del Codice *Juris Canonici*, il Vicario Generale ha diritto al primo posto in coro e nelle sedute capitolari.

Ora si domanda: 1° deve ciò intendersi quando interviene come Vicario Generale, o anche quando siede ivi come semplice canonico? 2° E in questo caso: deve egli, nelle sedute capitolari, occupare il posto del Presidente, o il primo dopo quello del Presidente?

R. La questione della precedenza del Vicario Generale è tra le più vessate del Diritto Canonico ed ha una ricchissima letteratura; questa nostra rivista se ne è più volte diffusamente occupata (1). Nel caso presente si suppone che il Vicario Generale sia *e gremio Capituli*, sia cioè canonico, anzi semplice canonico, non dignità capitolare.

Occorre appena ricordare che la *precedenza* è un conto e la *dignità* è un altro; la precedenza è un segno di onore che si tributa anche ad estranei, per un motivo dal Codice riconosciuto; la dignità invece, nel caso nostro, è un vero e proprio ufficio capitolare, che può essere quindi ricoperto solo da chi è membro del Capitolo; ufficio che costituisce chi lo riveste in un certo grando anche di onore e quindi di precedenza tra i concapitolari, quando questa non vada ordinata anche da altri riguardi.

Ora è stato più volte giustamente notato che il canone 370 può dirsi riordini tutta questa materia, basando la precedenza del Vicario Generale su due principii semplicissimi: 1° chi rappresenta un altro ottiene da lui la precedenza; 2° chi ha autorità su persone fisiche o morali, ha su di esse la precedenza. Il canone in discussione dà al Vicario Generale la precedenza su tutti i chierici della diocesi, naturalmente eccetto il suo Vescovo. Dovea bastare questo solo per concluderne la precedenza anche sui canonici, sebbene della chiesa cattedrale, se è vero che sono anch'essi chierici della diocesi. Una sola eccezione a questo principio generale ha voluto fare il codice nello stesso canone; quando si trattasse di un Vescovo titolare e il Vicario Generale non fosse Vescovo; in tal caso la precedenza è riservata alla dignità episcopale, assai opportunamente.

Potea sorgere il dubbio se tale precedenza sui canonici spettasse al Vicario Generale anche in coro e negli atti capitolari, come se il Vicario Generale non potesse entrare in coro e negli atti capitolari; ma chi riflette che il Vicario Generale *gerit personam Episcopi dioecesani* facilmente comprende

(1) Cfr. « Mon. Eccl. », vol. 32, pag. 80 e 148; vol. 33, pag. 354; vol. 42, pag. 158; vol. 43, pag. 252; cfr. anche ROMANI, *De vicar. gen. ac capit.* in « Apollinaris », 1931, pag. 217.

che può come tale prendere parte alle funzioni corali e agli atti capitolari; o meglio può *assistere, presenziare* alle une e agli altri, ma senza parteciparvi, senza compiervi alcun ufficio riservato ai capitolari, se non è *e gremio Capituli*; e se lo è, vi partecipa inquanto tale, senza perdere la precedenza per quanto lo consentono le leggi liturgiche.

Quindi la precedenza spetta al Vicario Generale anche sulle dignità capitolari, sia o no canonico (1).

Il proponente la questione fa una distinzione tra quando il Vicario Generale interviene come tale o quando interviene come semplice canonico. La distinzione non ha fondamento né nel dispositivo della legge né *in rerum natura*; non nella legge, che la ignora *et ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*; non *in rerum natura* perché l'ufficio di Vicario Generale non si assume e si dismette in certe determinate occasioni ad arbitrio del Vicario; è per sé stabile e *adhaeret personae ut lepra cuti*, direbbe il nostro D'Annibale; quindi la distinzione non sussiste. Potrebbe avere un certo fondamento nella veste, nelle insegne, ma la Sacra Congregazione del Concilio ha tolto anche questo disponendo che il diritto di precedenza su tutte le dignità e i canonici della chiesa cattedrale spetti al Vicario Generale nel coro anche se vestito del solo abito canonicale (2) e non del prelatizio di cui al § 2 dello stesso canone 370. Al primo quesito quindi si deve rispondere: *affirmative ad utrumque.*

Quanto al secondo quesito si osservi che il Capitolo è una persona morale che ha una struttura tutta sua propria, con i suoi propri membri ordinatamente e gerarchicamente disposti come il diritto e gli statuti particolari tassativamente prescrivono; quindi con quelle autorità in essi stabilite. È chiaro quindi che il Vicario Generale, come tale, anche se in abito prelatizio, pur avendo potestà ordinaria sul Capitolo, non fa parte del Capitolo, a meno che non sia canonico: e se fosse del Capitolo, non potrebbe assumersi *funzioni* che a lui non competono, pur conservando il suo posto *riguardo* della precedenza. Quindi quando egli partecipasse alle sedute capitolari, avrà un posto distinto, di riguardo, di onore insomma, non di giurisdizione; la precedenza non va confusa con la *presidenza*; egli quindi lascerà a chi spetta la direzione dei lavori e della discussione; né darà il voto se non sarà capitolare; se lo sarà avrà la precedenza nel voto e non altro; inquanto Vicario Generale, e ciò naturalmente, sia o no in abito prelatizio. Quale in concreto sia il posto d'onore dipenderà dagli statuti e usi locali, può essere il centro, a destra del Presidente, o in un posto a parte. Tale precedenza gli compete, in coro o negli atti capitolari, anche presente il Vescovo; la legge non distingue.

(1) Sacra Congr. Conc., 17 maggio 1919.
(2) Sacra Congr. Conc., 17 maggio 1921.

II.

Oratorî col Santissimo.

Se nella cappella della villa di un monastero si possa conservare il SS. Sacramento.

1. Tra le varie questioni che ci sono state proposte nel mese scorso, indubbiamente questa è più particolarmente cara al nostro cuore di sacerdoti. La riferiamo come ci viene proposta da un confratello di America, che ci scrive in italiano così:

« Alcune suore, sette od otto, vanno a passare le vacanze in campagna per circa tre mesi. Durante questo tempo vogliono avere la comodità di conservare il Santissimo Sacramento in una cappellina privata della casa, *servatis servandis* e perciò si rivolgono all'Ordinario. Si può concedere il permesso *per modum actus* o si deve ricorrere alla S. Congregazione dei Religiosi, per trattarsi di suore di diritto pontificio? La chiesa parrocchiale è a poca distanza dalla casa abitata dalle suore ».

Il confratello pende per la risposta *negativa*, donde noi pensiamo che egli sia un zelante e bravo parroco il quale desidererebbe di essere coadiuvato almeno durante le vacanze da quelle religiose. E non avrebbe tutti i torti... Ma non pregiudichiamo la questione. Piuttosto precisiamola.

L'interrogante nota « trattarsi di suore di diritto pontificio »; non sappiamo perché; infatti di diritto pontificio sono quelle religioni (ordini o congregazioni) che abbiano avuto l'approvazione o almeno il decreto di lode dalla Santa Sede (can. 488, 3); le altre sono di diritto diocesano; ma questo nulla conferisce alla presente questione. Probabilmente quella espressione vorrà significare che trattasi di religione *esente*, cioè sottratta dalla giurisdizione dell'Ordinario, salvi i casi previsti dal diritto (can. 488, 2; cfr. can. 615); particolare, questo, di una certa importanza nella presente questione. Non perché siano di diritto pontificio o meno, deve dirsi riservata o meno alla Sacra Congregazione dei Religiosi la questione; tale distinzione non si fa nel canone 251, che precisa le attribuzioni di questa Sacra Congregazione, alla quale riserva, in modo esclusivo, tutta quanto si riferisce al regime, alla disciplina, agli studii, ai beni, ai privilegi dei religiosi, nel senso più ampio della parola. Ma ciò non importa, nel caso.

Ed ora uno sguardo al luogo. Si dice sia « una cappellina privata della casa », ma evidentemente trattandosi di una cappella, e pare sia l'unica, che serve ad una famiglia religiosa, non può dirsi « cappellina privata », ma sarà invece l'*oratorio principale* di quella casa religiosa, se non pure la chiesina *annessa* alla casa religiosa esente. Si tenga ben presente la distinzione, che qui è decisiva. La chiesa è destinata a tutti i fedeli; l'oratorio ad alcuni (can. 1161 e 1188, § 1). L'oratorio publico sebbene *principalmente* eretto per comodo di un collegio o di privati, è tuttavia aperto a tutti, almeno durante le funzioni (can. 1168, § 2, 1°). L'oratorio semipubblico è esclusivamente riservato ad una comunità (ib., 2°); l'oratorio privato è eretto in *case private*, riservato ad una famiglia o ad una persona privata: nel caso quindi va esclusa l'ipotesi di oratorio privato, e rimane quella o di chiesa, per quanto piccola, annessa alla casa religiosa, o di un oratorio publico, che

ha lo stesso trattamento della chiesa (can. 1191, § 1), o, più probabilmente ancora, quella di un oratorio semipubblico, e principale della casa religiosa.

Ciò premesso, è facile la soluzione. Le religiose desiderano di abitare vicino allo Sposo Divino, Cui han fatto olocausto di se stesse: desiderio quanto mai nobile e santo e legittimo. Sarebbe veramente dolce per noi rigustar qui la tenerissima storia di questo punto del diritto canonico; dolce e, aggiungiamo, salutare sarebbe, perché ci direbbe con quanta tenerezza il Divin Prigioniero ha irresistibilmente attratto a sé, in tutti i tempi, l'anima della Chiesa; ci darebbe forse la chiave vera della divina storia della Chiesa, il segreto dei suoi trionfi e della sua inesauribile fecondità.

I primi cristiani che vivono cementati, fusi, *cor unum et anima una,* nel Pane eucaristico; e nell'infuriar della persecuzione se lo posson portare con sé, piamente custodire in casa, per cibarsene, occorrendo, prima del martirio. Tertulliano, Cipriano, il Nazianzeno hanno accenni eloquenti; san Basilio ci fa sapere che i monaci se lo potean conservare nell'eremo, ché anzi «in Alessandria e in Egitto il più umile figlio del popolo solea tenersi in casa la sua Comunione» (1): e ciò ancora più tardi, fino oltre il secolo x. E nei lunghi viaggi il pio pellegrino solea portare con sé la Divina Eucaristia. Il sacerdote che, nell'orrore della recente guerra, ha avuto il singolare privilegio di portarselo sul petto, il Signore, Divino Compagno di ansie, di lotte, di ineffabili gioie, può farsi una lontana idea di quei tempi di fede fervida, pratica, operosa. Ci furono certo abusi ed inconvenienti, mutarono i tempi e si rese poi facile, a chi volesse, recarsi a trovare il Signore nelle chiese; si spiega quindi come la S. Chiesa abbia posto delle limitazioni sapienti a tutela del decoro del culto, ed abbia disposto quello che leggiamo oggi nel canone 1265, § 3: «A nessuno è lecito ritener presso di sé la santissima Eucaristia o portarla seco in viaggio». Ma la restrizione non va estesa oltre i giusti limiti.

E i limiti precisi son posti dal canone citato 1265, il quale innanzi tutto si preoccupa di due condizioni generali:

1° «Che vi sia chi ne abbia cura», ed a questo si deve sopra tutto guardare, se si vuol cogliere l'*anima* nelle leggi canoniche. E aggiungiamo che la prima cura deve averla il sacerdote, perché nessuno più di lui è vicino, nei sacri misteri, al Signore. Anzi al solo sacerdote, un tempo, era esclusivamente riservata la custodia e la cura del Santissimo (2); disciplina poi opportunamente mitigata; sì che oggi non si fa difficoltà a affidarne la custodia anche ai religiosi e ai laici. Possiamo anzi aggiungere che i religiosi, dell'uno e dell'altro sesso, regolari o meno, e particolarmente le case o famiglie religiose, ci paiono le più opportune a tal uopo.

2° Si richiede inoltre che *regulariter*, cioè in via ordinaria, un sacerdote celebri la S. Messa nella cappella (anche se in altro altare), ove si conserva la SS. Eucaristia, *almeno una volta la settimana*, anche se poi per circostanze impreviste, una settimana la S. Messa venisse a mancare.

Ciò supposto, in certi luoghi è *obbligo* conservare la SS. Eucaristia, in certi altri *potrà* essere permesso dall'Ordinario.

(1) *Epist. 93 ad Caesariam*: Migne, P. G. XXXII, 486.
(2) A. Coronata, *Institution.*, II, 842.

1° *È obbligo* custodire il Santissimo: *a*) nella cattedrale; *b*) nella chiesa principale della Abazia o della Prelatura *nullius*; *c*) nella chiesa del Vicariato Apostolico o della Prefettura Apostolica.

Inoltre si *deve* conservare: *d*) nella chiesa parrocchiale; *e*) nella chiesa quasi parrocchiale (in luoghi di missione); *f*) e finalmente « nella chiesa annessa ad una casa di religiosi esenti, sia di uomini che di donne ». Tale la disposizione del nuovo diritto, che è per se stessa chiara e precisa; nella chiesa o nell'oratorio pubblico (abbiamo già detto che sono equiparati in diritto) anche se non è parrocchiale, purché sia annessa ad una casa di religiosi *esenti*, il SS. Sacramento si *deve* conservare, specialmente per gli infermi, essendo a queste chiese, come alle precedenti, annessa una vera cura di anime. Quindi se tale è la cappellina di cui nel caso, c'è *diritto e dovere* di tenervisi degnamente il SS. Sacramento, anche se la chiesa parrocchiale è vicina.

2° Si *può*, non si deve, conservare: *a*) in una chiesa collegiata; *b*) *nell'oratorio principale*, sia pubblico che semipubblico, di una casa pia; *c*) *di una casa religiosa*; *d*) di un collegio ecclesiastico retto da chierici secolari o religiosi. In tal caso la licenza può darla l'Ordinario del luogo ove trovasi l'oratorio. Ci pare che il caso sia proprio questo: oratorio principale di una casa religiosa. È chiara quindi la risposta alla questione: l'Ordinario del luogo *può concedere* il permesso non solo in via transitoria, ma anche in via definitiva.

Né può sorger difficoltà che sia quella non la residenza ordinaria, ma solo la villeggiatura della casa religiosa: ciò prima del Codice era discusso; ma ora ci pare sia fuori di discussione, infatti la legge non distingue tra residenza ordinaria e villeggiatura, dunque *nec nos distinguere debemus* (1).

Per tali ragioni l'Ordinario (Vescovo, Vicario generale, Vicario capitolare, *Abbate nullius* ecc...) potrà nel caso concedere alle suore il permesso di conservare il Santissimo nella loro cappellina, cioè nel loro oratorio principale; l'Ordinario, s'intende, del luogo ove trovasi l'oratorio.

E neppure potrà sorgere difficoltà che le suore siano poche, quando si sa che a *formare* la casa religiosa bastano anche sei sole religiose professe (can. 488, 5°), e che, nel caso, non è da guardar tanto al numero delle suore che effettivamente vanno *di volta in volta* in villa, quanto all'istituto intero a cui vantaggio serve la villa stessa.

Né tema il Parroco che conservando nella loro cappella il Santissimo Sacramento quelle suore sentano meno il dovere di prestargli aiuto nelle opere di apostolato; sarà invece il contrario, ché l'Ospite Divino dal S. Tabernacolo farà loro più assiduamente sentir la sua voce ammonitrice: *Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?* E sentiranno innanzi tutto il dovere di formarsi e poi di darsi all'apostolato in perfetta armonia col parroco, *in aedificationem corporis Christi* (2).

(1) Cfr. Cappello, loc. cit., 358, 5°; A. Coronata, loc. cit.
(2) *Eph.* IV, 12.

QUESITI MINORI

7. Può il parroco proibire ai filiani di portare i figli a battezzare in altre parrocchie?

R. Sì, perché dal canone 738 l'amministrazione del Sacramento è riservata al *parroco proprio,* e parroco proprio del figlio minorenne è il parroco proprio dei genitori (cfr. can. 93 seg.). Tale prescrizione è di grandissima importanza, come è facile comprendere; ecco perché lo stesso canone prescrive che anche chi nascesse in viaggio, fuori di parrocchia, venga riportato a battezzarsi in parrocchia (§ 2) ove ciò possa farsi « facile et sine mora », tenuto presente il « quamprimum » del canone 770. Se il parroco fosse abitualmente assente o si fosse irreconciliabilmente alienato l'animo del popolo, sarà stretto dovere dei Superiori provvedere con la debita premura. Ché se vi fosse *periculum in mora* è notorio che si potrebbe intanto amministrare da qualsiasi il battesimo privato (can. 759; conf. 742) e supplire poi, al più presto, le solennità.

8. Può il parroco permettere ai suoi parrocchiani di portare i figli a battezzare in altra parrocchia?

R. No; la prescrizione del canone 738 è così tassativa, e le conseguenze sono del resto così gravi, che teniamo per certo non possa derogarvi né il parroco, né, in via ordinaria, l'Ordinario; nei casi estremi soccorre il battesimo privato, di cui sopra; a meno che il parroco o l'Ordinario diano ad un altro sacerdote la licenza di battezzare nella parrocchia propria del battezzando (can. 738 e 739).

9. Può il parroco negare *assolutamente* il permesso ad altri sacerdoti o parroci, che venissero chiamati a battezzare nella *sua* parrocchia, anche sapendo di certo che altrimenti i bambini rimarrebbero senza battesimo?

R. L'ipotesi è desolante, e purtroppo non sarà pura ipotesi: un parroco che si fosse ridotto a tal punto diciamo francamente che avrebbe il dovere di allontanarsi immediatamente, anche se si sentisse innocente; peggio ancora se avesse di che rimproverarsi! E siamo certi che i Superiori, informati con prudenza e carità di tale pietosa situazione, non esiterebbero a provvedere. Ma sentiamo pure che al di sopra di ogni norma umana c'è la legge, c'è il diritto divino della salute delle anime, sia pur solo di un'anima; e pertanto non esitiamo a dire che ove proprio si verificasse così miserevole ipotesi, il parroco proprio non potrebbe rifiutare ad altro sacerdote la licenza di venire a battezzare nel territorio della sua propria parrocchia; e se pure irragionevolmente vi si rifiutasse, qualunque parroco avrebbe il dirito e il dovere di battezzarlo sia pur solennemente nel territorio della sua parrocchia.

Beninteso che del battesimo amministrato non solo prenderà nota nei suoi registri parrocchiali (can. 777), ma ne darà comunicazione al parroco proprio, *ratione domicilii,* del battezzato: anzi farà bene a informarne anche i Superiori. I quali nulla troverebbero da rimproverare al parroco battezzante, anche se l'altro parroco si risentisse irragionevolmente; anzi interverrebbero coi mezzi più opportuni perché cessi tale doloroso stato di cose.

10. Ha diritto il parroco di assegnare nella sua chiesa il posto alle associazioni cattoliche?

R. Il parroco ha la cura della propria chiesa, almeno come qualsiasi rettore di chiesa. Ora è non solo diritto ma anche dovere del rettore di chiesa vigilare che le funzioni si svolgano col dovuto ordine e decoro (can. 485), al che innanzi tutto conferisce la disposizione opportuna dei fedeli nel santuario. O non c'era il matroneo per le donne anche nelle antiche basiliche? e il posto riservato alla *Schola cantorum*? Certo quando si tratti di introdurre novità occorre discrezione, prudenza, carità soprattutto e costanza e pazienza: occorre lavorare innanzi tutto a ridare al nostro popolo il sapore liturgico, che, per noi, è null'altro che il *sensus Christi*. Per i disturbatori impenitenti c'è sempre la polizia e il codice penale.

11. Il calendario diocesano fissa al 22 ottobre la *Dedicatio Ecclesiarum dioecesis*. Si deve intendere per tutte le chiese o solo per quelle di cui si ignora il giorno della consacrazione?

R. Si deve intendere per tutte le chiese consacrate, anche se consti che altro sia il giorno effettivamente anniversario della consacrazione. E si noti che tale anniversario non può dall'Ordinario fissarsi nello stesso giorno in cui cade quello della Cattedrale, che sarà quindi celebrato quando cadrà, da tutto il clero della diocesi in tutte le chiese, anche non consacrate. Al contrario l'anniversario della consacrazione delle altre chiese, che dovrebbe celebrarsi ogni anno quando effettivamente cadrebbe (stesso giorno, stesso mese della consacrazione) può essere dal Vescovo — *in ipso actu consecrationis*, non dopo, se non per indulto apostolico — può essere assegnato in un altro giorno fisso (D. 2719); quindi spesso si assegna per tutte le chiese consacrate dalla diocesi lo stesso giorno. In tale giorno son tenute al rito (ufficio e messa) dell'anniversario della dedicazione le sole chiese consacrate. Nel caso i sacerdoti interroganti celebreranno tale anniversario per la propria chiesa il 22 ottobre quanto a ufficio e messa, perché clero delle chiese consacrate.

12. Una Comunità religiosa possiede un pezzo di terreno in enfiteusi col relativo canone. Questo terreno va soggetto alla tassa di manomorta?

R. Sì e occorre includerlo nella denuncia per evitare la sopratassa, che è uguale alla tassa dovuta pel reddito omesso, aumentata del quinto. A meno che non si tratti di ente esente da detta tassa, il che non pare.

13. Le elemosine delle SS. Messe offerte sono soggette alla tassa di ricchezza mobile?

R. Purtroppo praticamente sono soggette ancora, sebbene non è chi non senta la sconvenienza e la ripugnanza di tale imposizione e sebbene autorevoli voci si siano levate. C'è da sperare che alla fine si comprenda da tutti la estrema delicatezza di tutto quanto riguarda elemosina e applicazione della Santa Messa; anche secondo lo spirito dell'art. 2 del Concordato.

RECENSIONI

Mons. G. De Nardis, *Ore di adorazione*. Marietti, 1931. — L. 5.

Sono dodici meditazioni dettate da un'anima nutrita di soda pietà e inspirata da fervido calore, modellate sulle classiche visite di S. Alfonso. Il successore attuale di questo santo Vescovo e Dottore merita la riconoscenza dei sacerdoti, ai quali dà una guida sicura per le private ore di adorazione, e per quelle che faranno ogni mese (c'è ancora una parrocchia ove non si faccia la mensile ora di adorazione?) col loro popolo, e per le visite che ogni sera lodevolmente faranno con le anime più rispondenti alle soavi attrattive del santo Tabernacolo.

Mioni U., *Il Verbo Incarnato*. Marietti, Torino-Roma, 1932, pag. XII-352. — L. 10.

Attingendo dal S. Vangelo e dalla Divina Tradizione, vivente nella Chiesa, l'A. traccia con tocchi delicati la vita ineffabile dell'Emmanuele: I, fino all'incarnazione; II, fino all'ascensione; III, dopo l'ascensione: una breve Cristologia, insomma, con un opportuno proemio sulle fonti a cui possiamo e dobbiamo attingere, il S. Vangelo e la Tradizione. Libro quindi di cultura, ma appunto per questo utilissimo alla soda pietà. Dottrina sicura, calda unzione, stile nitido, edizione corretta.

Di Domenico Mons. F., *Fragmenta, ne pereant*. Sangermano, Napoli, 1931.

Nobilissimo lo scopo a cui sarà devoluto l'incasso della modesta raccolta di componimenti poetici d'occasione: la causa del Servo di Dio card. Riario Sforza. Auguriamo all'A. di trovare sostenitori di così nobile causa anche tra coloro che non potranno dir tutto il bene che vorrebbero, sotto l'aspetto artistico, dell'elegante volumetto.

Gramatica L. e D. G. Castoldi, *Manuale della Bibbia* (3ª edizione rifatta del «Manuale della Bibbia» di G. M. Zampini). Milano, Hoepli. — L. 16,50.

Si presenta come una breve *manuductio* e una raccolta di nozioni necessarie per chi ami farsi un'idea di ciò che è il Libro Sacro. Perciò oltre alla introduzione generale e speciale della Sacra Scrittura ci dà un'idea di ciò che fu l'ambiente storico e geografico dei fatti nella Bibbia narrati, e un riassunto della storia del popolo ebreo, con una sinopsi di geografia biblica e di archeologia della Scrittura.

Tanta ampiezza di materia non può non aver dato luogo a lacune, e gli autori non se le dissimulano; però hanno aggiunto parecchie appendici, tra cui l'Uso liturgico, la Cronologia della Bibbia, l'Armonia evangelica, ecc.; e insistono sulla destinazione del volume, agli ecclesiastici come manuale scolastico elementare e ai laici come introduzione allo studio della Bibbia.

Auguriamo che il manuale si diffonda e diventi scintilla ai nobili studi.

L. Asioli - O. Mengoli, *Il Divino Maestro*. Brani dal Vangelo per le persone colte e per le Scuole medie. Milano, Hoepli. — L. 9,50.

La Immagine del Maestro emerge in pieno rilievo da brani scelti nei quattro Vangeli e coordinati con un sol punto di luce.

Così: *Introduzione*; *Dalla vita del Maestro*; *Le lezioni del Maestro*; *Le parabole del Maestro*; *La preghiera del Maestro*; *I prodigi del Maestro*; *Il martirio del Maestro*; *La glorificazione del Maestro*; *I detti del Maestro*; *Conclusione*; sono tutte riuscitissime parti del manuale e si leggono con crescente interesse.

Il libro ha ben riuscite *xilografie* dell'artista *Francesco Giannei*.

ENRICO JOLJ, *Psicologia dei Santi*, 3ª ediz., Roma, Desclée e C., Editori Pontifici. — Un volume in-12° di pag. 162, L. 5.

L'autore, un competente di psicologia, ha cominciato con lo studiare l'istinto degli animali nei suoi rapporti con la vita e con l'intelligenza; poi ha preso in esame la psicologia dei grandi uomini; poi quella dei criminali ed infine, nel presente volume, quella dei santi.

Premessa una succinta esposizione dell'idea della santità nelle diverse religioni egli studia la natura del santo e i fatti straordinari della vita santa; stabilisce bene la differenza tra i vari stati di nevrosi e i casi straordinari che la vita dei santi presenta, e mostra come nei santi non si tratta nè di disgregazione, nè di concentramento, nè di sdoppiamento e simili ma di un'evoluzione psichica che si svolge in senso diametralmente opposto.

Il cap. IV è dedicato alla psicologia teorica dei santi ossia a studiare l'equilibrio che v'è in essi tra i senti e la fantasia, tra l'intelletto e la contemplazione.

Il cap. V ed ultimo è dedicato alla sensibilità dei santi; come cioè il santo si comporta di fronte al dolore e alla commozione; di fronte alle affezioni umane e naturali; come ami Iddio; come desideri i patimenti: appunto perchè nel dolore egli sente la gioia di una nascita imminente, della nascita morale di una anima, di un'istituzione.

Opera, dunque, di largo respiro la cui lettura arrecherà allo spirito illuminazione e conforto.

SAN GREGORIO MAGNO, *Fioretti degli antichi Padri d'Italia.* Nuovamente tradotti dai *Dialoghi di S. Gregorio,* a cura di V. Bartoccetti. — L. 10,50.

Bene ha fatto il solerte editore a presentare al pubblico qualche tratto della mirabile epopea benedettina, meno conosciuta perchè più lontana da noi, ma non meno feconda di bene nei secoli medievali.

Balzano vive nei quattro libri dei dialoghi, figure di asceti, di vescovi, di vergini, di re, di barbari e di romani; particolarmente la vita di San Benedetto, a cui hanno attinto gli storici del Santo e gli artisti che numerosi ne hanno affrescato le gesta in tanti famosi chiostri benedettini (Sodoma, Spinello aretino).

Nel quarto libro Gregorio ci fa penetrare nell'oltretomba, nei regni della luce e in quelli delle tenebre. Libro, questo, fortunato come nessun altro nel medio evo, che ha certamente suggerito a Dante molti motivi mirabilmente svolti nella *Commedia.*

Le sobrie note che opportunamente richiamano la vita benedettina e la storia civile, e la compitissima veste tipografica rendono il libro un compagno gradito che istruisce ed insieme solleva al disopra delle miserie quotidiane, nei campi sereni ove trionfa la pace e la gioia.

LIBRI RICEVUTI

CYRIACUS M. PETROCCIA: *Lux et pax in synthesi dogmatica.* Montiscasini, 1927. — L. 18.

MICH. GATTERER, S. J.: *Praxis celebrandi functiones ordinarias sacerdotales.* Oeniponte.

A. TANQUERY: *La santificazione e divinizzazione del dolore.* Versione italiana di F. Trucco. Desclée, Roma, 1932. — L. 6.

C. PETROCCIA: *Universae fraternitatis causa.* Montiscasini.

Mons. G. DE NARDIS, Vescovo di S. Agata dei Goti: *Ore di adorazione per ogni mese dell'anno.* Torino, Marietti, 1931. — L. 5.

DI DOMENICO Mons. F.: *Fragmenta ne pereant.* S. Germano, Napoli, 1931. — L. 5.

Sac. avv. D. Lazzarato: *La Passione di Gesù Cristo: illustrazione storico-giuridica del testo sinottico.* Poliglotta Vaticana, 1932. — L. 10.

Mioni U.: *Il Verbo Incarnato.* Marietti, Torino-Roma, 1932 — L. 10.

A. M. Darmanin, O. P.: *De promissione matrimoniali ad can. 1017 C. J. C.* Roma, Pontif. Instit. « Angelicum », 1932.

P. Emmanuel Suárez: *De remotione parochorum aliisque processibus tertiae partis lib. IV Cod. Jur. Can.* Roma, F.lli Lestini. — L. 32.

G. Bellincini: *La parola e l'anima del Santo di Padova.* Padova, Libr. Gregoriana Editrice, 1932. — L. 15.

Mich. Gatterer, S. J.: *Das liturgische Jahr.* Innsbruck.

Buon anno! Almanacco delle famiglie. Marietti, Torino-Roma. — L. 3.

Mons. M. Samarelli: *Quattro serie di vangeletti domenicali per tutto l'anno.* Marietti, Torino-Roma, 1929. 2 voll. — L. 22.

P. C. Sartori: *Enchiridion Canonicum,* ed. II emendata et aucta (1917-1931). Missio Catholica, Hankow, 1931. — Doll. 1,35.

P. M. Conte A. Coronata, O. M. C.: *Institutiones Juris Canonici.* Vol. II: *De Robus.* Marietti, Taurin, 1931. — L. 15.

PICCOLA POSTA

Abbon. 1341. — Veda in questo stesso fascicolo la consultazione analoga.

C. P., Nizza Monferrato. — Risponderemo a parte: Zelo e discrezione innanzi tutto; non c'è esplicita proibizione.

P. G. Mar. C. S., Malta. — Di qualsiasi, senza distinzione, va inteso il *post acceptum nuntium mortis,* e per una unica Messa *pro defunctis* in qualsiasi chiesa; restringere al solo *funus* è un arzigogolare. Per mancanza di spazio dobbiamo rimandare ancora la trattazione. Ossequi.

A. Mazzoli. — Occorrerebbe conoscere almeno copia del decreto per una risposta esatta; c'è stata nella domanda *subreptio, obreptia?* Attendiamo. Ossequi.

G. Debrio. — Risponderemo nel prossimo numero. Ossequi.

E. V., Tocro Casauria. — La risposta della S. C. dei R. vale ancora.

G. P., Isernia. — Tirannia di spazio ci costringe a rimandare la risposta alla sua importante e delicata questione.

G. S., Piacenza. — Ricevuto, risponderemo personalmente e nel prossimo fascicolo. Grazie.

G. M., Belluno e *A. d'A., Lucera.* — Anche per loro valga la precedente risposta.

F. D., Casoria. — Si compiaccia ripetere i quesiti.

S. A., Caltanissetta. — Ci mandi copia.

R. F., Linz. — Non ci è stato possibile trovare il decreto da Lei citato; vi è un quesito analogo nel « Monitore Eccl. », vol. 26, pag. 269.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16